

PROGETTISTI	<b>GRUPPO ARGO</b> ARCHITETTURA URBANISTICA DESIGN STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI ARCH. MARCO COLLA ARCH. GABRIELE FERRARI ARCH. ROBERTO PELLINO ARCH. GIAN LUCA PERINOTTO VICOLO CILEA 11 - 27029 VIGEVANO (PV) TEL FAX 0381903221 P.IVA 02003500184 WEB HTTP://WWW.GRUPPOARGO.IT E-MAIL INFO@GRUPPOARGO.IT
COMMITTENTI	<b>COMUNE DI TROMELLO (PV)</b> PIAZZA VITTORIO VENETO 1 - 27020 TROMELLO TEL. 0382-86021 FAX. 0382-868370 P.IVA 00463060186 WEB HTTP://WWW.COMUNE.TROMELLO.PV.IT  SINDACO - MAURO RICCI ASSESSORE ALL'URBANISTICA - DOTT. GIANEMILIO COSTA SEGRETARIO COMUNALE - DOTT. LUCIO GAZZOTTI RESPONSABILE SETTORE LL.PP. - GEOM. VITTORIO LODIGIANI RESPONSABILE SETTORE EDILIZIA PRIVATA - GEOM. ANTONIO CASTOLDI
	DELIBERA CONSILIARE DI ADOZIONE
	DELIBERA CONSILIARE DI APPROVAZIONE
SIGLA PROGETTO	<b>PGT</b> COMUNE DI TROMELLO
TITOLO PROGETTO	<b>PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO</b> AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.12/2005 PUBBL. SUL BURL 1° S.O. N.11 DEL 16/03/05 E S.M.I.
RIFERIMENTO	
NUMERO ELABORATO	<b>OSS</b>
TITOLO ELABORATO	<b>RELAZIONE CONTRODEDUZIONI</b> CONTRODEDUZIONI OSSERVAZIONI PRESENTATE
DATA	APRILE 2009

PROGETTISTI:

**GRUPPO ARGO**  
ARCHITETTURA URBANISTICA DESIGN

STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI

MARCO COLLA  
GABRIELE FERRARI  
ROBERTO PELLINO  
GIAN LUCA PERINOTTO

VICOLO CILEA 11  
27029 VIGEVANO PV  
TEL - FAX 0381 903221  
P.IVA 02003500184  
E.MAIL [INFO@GRUPPOARGO.IT](mailto:INFO@GRUPPOARGO.IT)  
SITO WEB: [WWW.GRUPPOARGO.IT](http://WWW.GRUPPOARGO.IT)

## **PREMESSA**

A titolo introduttivo si riportano di seguito gli estremi delle delibere di adozione e di approvazione dei precedenti atti di pianificazione comunale generale del Comune di Tromello in Provincia di Pavia.

L'ultima variante generale del Piano Regolatore Generale PRG del Comune di Tromello, in Provincia di Pavia, adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 23 maggio 2000, viene approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n.3623 del 26 febbraio 2001, e definitivamente approvata dal Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 15 maggio 2001.

L'ultima variante parziale del vigente Piano Regolatore Generale PRG del Comune di Tromello, adottata con Delibera di Consiglio Comunale n.41 del 12 luglio 2004, e ottenuta la verifica di compatibilità con Delibera di Giunta Provinciale, viene approvata definitivamente con Deliberazione del Consiglio Comunale n.68 del 18 dicembre 2004, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia BURL n.3 del 19 gennaio 2005, Serie Inserzioni.

Il Piano di Governo del Territorio PGT del Comune di Tromello, è adottato con Delibera di Consiglio Comunale n.3 del 26 gennaio 2009, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della Legge Regionale n.12 del 2005 e s.m.i.

Gli atti del PGT sono depositati in Comune all'Albo Pretorio in data 27 gennaio 2009 e di tale deposito è fatta, a cura del Comune, pubblicità sul quotidiano locale "La Provincia Pavese" in data 31 gennaio 2009 ed anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia BURL n.6 dell'11 febbraio 2009, Serie Inserzioni e Concorsi, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della Legge Regionale n.12 del 2005 e s.m.i.

Il termine per la presentazione delle osservazioni è esplicitamente fissato per il giorno 28 marzo 2009 compreso.

**Con deliberazione n. 104 del 9 aprile 2009 (protocollo n. 18971) la Giunta Provinciale di Pavia ha deliberato valutazione favorevole alla verifica di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP di Pavia.**

Le osservazioni ricevute si possono raggruppare secondo la seguente suddivisione:

OSS\_A - numero 4 osservazioni pervenute da Enti o Associazioni

OSS\_B - numero 3 osservazioni pervenute dal settore Lavori Pubblici del Comune

OSS\_C - numero 6 osservazioni pervenute da parte di soggetti privati

Le stesse sono schematizzate nella tabella di seguito riportata, assieme alla proposta conclusiva, e sono analizzate e risolte nelle successive pagine della presente relazione di controdeduzione.

**TABELLA SINOTTICA DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE**

CODICE	PROVENIENZA	PROT. DATA	PROT. N.	PROPOSTA CONCLUSIVA
OSS_A1	ASL PAVIA	24-03-2009	3458	RECEPITA
OSS_A2	PROVINCIA PAVIA	26-03-2009	3573	RECEPITA
OSS_A3	LEGAMBIENTE	28-03-2009	3695	RECEPITA PARZ.
OSS_A4	ARPA PAVIA	01-04-2009	3865	RECEPITA PARZ.
OSS_B1	SETTORE LL.PP.	05-03-2009	2641	ACCOLTA
OSS_B2	SETTORE LL.PP.	05-03-2009	2670	ACCOLTA
OSS_B3	SETTORE LL.PP.	06-03-2009	2710	ACCOLTA
OSS_C1	PRIVATO	05-02-2009	1432	NON ACCOLTA
OSS_C2	PRIVATO	04-03-2009	2574	ACCOLTA
OSS_C3	PRIVATO	19-03-2009	3326	NON ACCOLTA
OSS_C4	PRIVATO	25-03-2009	3535	ACCOLTA
OSS_C5	PRIVATO	25-03-2009	3551	ACCOLTA
OSS_C6	PRIVATO	27-03-2009	3694	NON ACCOLTA

#### RECEPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI PROVINCIALI DI CUI ALLA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ

**Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 104 del 9 aprile 2009 (protocollo n. 18971) la stessa Giunta Provinciale di Pavia ha deliberato valutazione favorevole alla verifica di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP di Pavia come da relazione allegata. In tale relazione si evidenziano i contenuti di seguito riportati in sintesi, sulla base dei quali sono effettuate le successive considerazioni in merito e i relativi recepimenti.**

Descrizione sintetica:

#### PRESCRIZIONI RELATIVE AL DOCUMENTO DI PIANO

1. per quanto attiene agli aspetti paesaggistici, considerando che il territorio comunale é interessato dalla presenza della cosiddetta Rete ecologica Regionale approvata con la DGR n.VIII/8515 del 26 novembre 2008, che ha tra le sue finalità quella di evidenziare le sensibilità naturalistiche esistenti, rilevato che gli ambiti di trasformazione identificati con le sigle AT12, AT13, AT14 si collocano in un elemento definito di primo livello (corridoio primario) della Rete ecologica medesima, si rappresenta la necessità di individuare degli interventi di rinaturalizzazione e compensavi volti a mitigare e ridurre la frammentazione del suddetto corridoio;
2. per quanto attiene agli ambiti di trasformazione, rilevato che la tavola delle previsioni di piano denominata DP08 individua nuovi ambiti di trasformazione identificati con i numeri AT06 e AT07, che ricadono in ambiti che il PTCP identifica come "Zone di interesse archeologico - Aerali di rischio", si rappresenta la necessità che le trasformazioni previste dovranno essere precedute da opportuni ed adeguati approfondimenti operati di concerto con la Soprintendenza Archeologica al fine di valutarne eventuali criticità;
3. per quanto attiene ai vincoli amministrativi, rilevato che nel territorio comunale sono presenti due elettrodotti ad alta tensione, rappresentati nelle tavole DP02 "Individuazione dei vincoli amministrativi" e DP08 "Tavola delle previsioni di piano" senza le relative fasce di rispetto, dovranno essere riportate sugli elaborati di PGT sopra citati le suddette fasce di rispetto;
4. per quanto attiene ai centri storici si ricorda che con la DGR n.8/1681 del 29 dicembre 2005 è stato approvato un documento relativo alle "Modalità per la pianificazione comunale", che al capitolo 2, relativamente al Documento di Piano, indica che tra i suoi contenuti dovrà esserci un quadro conoscitivo del territorio comunale come risultante dalle trasformazioni avvenute. Per quanto riguarda il sistema urbano prevede che le indagini sull'assetto urbano ed insediativo devono approfondire sia gli aspetti funzionali che morfologici e tipologici che caratterizzano il territorio ed il paesaggio urbano, nonché i processi socioeconomici e culturali, i piani ed i progetti che ne hanno generato gli attuali usi, la configurazione e le relazioni con il territorio. Conseguentemente all'interno del documento di piano dovranno opportunamente essere posti in rilievo la stratificazione delle regole insediative, le trasformazioni dei sistemi funzionali, l'evoluzione dell'assetto morfologico e tipologico del tessuto urbano ed edilizio;
5. per quanto attiene agli aspetti geologici si rappresenta che lo studio geologico nel suo complesso, in quanto documento che definisce l'assetto geologico, idrogeologico e sismico comunale, costituisce parte integrante del Documento di Piano del PGT (art. 8, comma 1, lettera c, e art. 67 comma 1, lettera a), della l.r.12/2005), pertanto con quanto espressamente specificato nella DGR n.8/1681 del 29 dicembre 2005 recante il titolo "Modalità per la Pianificazione Comunale", nella tavola di previsioni di piano dovranno essere riportati i vincoli e le classi di fattibilità geologica, idrogeologica e sismica,
6. infine si ricorda che nella Tavola delle Previsioni di Piano le individuazioni relative al perimetro di territorio comunale e alle previsioni sovramunicipali devono derivare direttamente dalle banche dati del SIT integrato come espressamente specificato dal punto 2.1.4 della DGR n.8/1681 del 29 dicembre 2005 "Modalità per la pianificazione comunale"

#### INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

7. per quanto attiene agli aspetti commerciali (articolo 8, comma 2, lettera c, LR 12/2005), la relazione del documento di piano evidenzia che il Comune non ha adeguato la disciplina commerciale alle nuove disposizioni emanate dalla Regione Lombardia, che hanno modificato la previgente disciplina; pertanto si ricorda che per gli strumenti urbanistici non adeguati alla disciplina commerciale, gli interventi ammessi sono solo esercizi di vicinato ai sensi della normativa vigente,

8. per quanto attiene agli aspetti viabilistici, visita la documentazione prodotta, il Settore Lavori Pubblici esprime parere favorevole, con l'indicazione che vengano rispettate le seguenti condizioni:
- a. - le fasce di rispetto stradale della viabilità provinciale, così come previste dal Codice della Strada, dovranno estendersi su entrambi i lati fino in corrispondenza del perimetro del Centro edificato;
  - b. - fuori dall'attuale perimetro di centro edificato gli accessi alla viabilità provinciale dovranno essere coordinati da strade locali o di arroccamento a loro volta collegate alla Strada provinciale mediante intersezioni esistenti opportunamente adeguate, nuove intersezioni a rotatoria oppure nuove intersezione che consentano la sola svolta a destra senza la possibilità di attraversamento della carreggiata, poste ad un'adeguata distanza l'una dall'altra;
  - c. - all'interno del centro abitato, ove possibile, le nuove strade di lottizzazione o i nuovi accessi che si affacciano sulla viabilità provinciale, dovranno essere indirizzati verso le intersezioni esistenti a loro volta convenientemente adeguate;
  - d. - relativamente alle nuove rotatorie opportunamente indicate dal Piano quale adeguamento delle intersezioni tra la tangenziale la SP n.77 e la strada per San Giorgio e tra la tangenziale la SP ex SS n. 596 e la via Garlasco, si evidenzia che le stesse non sono comprese nel programma degli investimenti di questo Ente non essendo ad oggi fra le opere prioritarie;
9. per quanto attiene alle risorse idriche si precisa che nella realizzazione della nuove opere relative agli ambiti di trasformazione, qualora si interessino ambiti di corsi d'acqua o aree di rispetto di pozzi ad uso idropotabile-acquedottistico, dovranno essere considerati i seguenti disposti di legge:
- a. - ai sensi dell'articolo 115, comma 1 del Decreto Legislativo 152/2006 è vietata la tombinatura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità;
  - b. - per tutti i corpi idrici pubblici vale il divieto edificabilità e di movimenti di terra nella fascia di 10 metri dalla sponda d'argine, ai sensi del RD 523/1904 e successivi regolamenti; tale distanza è derogabile fino a 4 metri sola se previsto dall'elaborato tecnico di individuazione del reticolo idrografico predisposto dal Comune ai sensi della DGR 7/7868 del 2002 e s.m.i.;
  - c. - per la realizzazione di opere e attività entro l'area di rispetto (200 m) dei pozzi ad uso potabile-acquedottistico andranno applicati i divieti di cui all'articolo 94, punto 4 del Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i. che pone divieti per opere ed attività nelle aree;
10. si segnala che nel PGT non risulta esserci alcun richiamo esplicito alle disposizioni di cui alla LR 17/2000 e s.m.i., relative al Piano di Illuminazione, precisando inoltre che tra l'altro il rispetto delle misure di tutela dell'aria, dell'acqua, del suolo e dell'inquinamento acustico, elettromagnetico e luminoso è disciplinato anche dall'articolo 20 delle NTA del PTC; e si ricorda inoltre che entra 24 mesi dall'entrata in vigore della LR 24/2006 in materia di prevenzioni e riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, il Comune è tenuto alla diagnosi energetica dei propri edifici utilizzati come sedi di uffici.

#### INDICAZIONI A TITOLO COLLABORATIVO RELATIVE AL PIANO DELLE REGOLE E DEI SERVIZI

11. si evidenzia che il Comune ha predisposto il Piano dei Servizi che, partendo da un'analisi dell'offerta esistente, cioè dalla catalogazione della disponibilità dei servizi esistenti sul territorio comunale e sovracomunale, attraverso una verifica delle esigenze e delle necessità di servizi espressi dalla popolazione comunale e dal bacino gravitazionale, arriva alla traduzione dei dati qualitativi e quantitativi derivati dall'analisi di cui sopra; il Piano garantisce il soddisfacimento dei bisogni quantitativi previsti dalla normativa vigente; ciononostante si richiama la necessità che il Piano dei Servizi dovrà esplicitare la sostenibilità dei costi, anche in rapporto al Programma Triennale delle Opere Pubbliche nell'ambito delle risorse comunali e di quelle provenienti dalla realizzazione degli interventi da parte dei privati; inoltre si richiama la necessità che il Piano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGGS) di cui all'articolo 38, della LR n. 26 del 12 dicembre 2003, dovrà essere integrato per quanto riguarda l'infrastrutturazione del sottosuolo, con le nuove previsioni.

#### Considerazioni:

1. per quanto attiene agli aspetti paesaggistici, si evidenzia che la Rete Ecologica Regionale, approvata con la Delib. di Giunta Regionale DGR n.VIII/8515 del 26 novembre 2008, è riportata nella tavola del Documento di Piano DP07 (Carta del Paesaggio); in base a questa individuazione è evidente che un elemento definito di primo livello (corridoio primario) della Rete ecologica medesima interessa le Aree di Trasformazione identificate con le sigle AT12, AT13, AT14, le quali peraltro derivano dalla conferma di aree già definite come edificabili dalla precedente pianificazione urbanistico comunale; per le stesse aree nelle Norme Tecniche d'Attuazione NTA di PGT si esplicita l'obbligo di realizzazione di aree a verde al

- proprio interno, come indicate nella tavola del Documento di Piano DP09 (Tavola delle Aree di Trasformazione); appare comunque opportuno che all'interno o in corrispondenza delle stesse siano previsti interventi di rinaturalizzazione e compensavi volti a mitigare e ridurre la frammentazione del suddetto corridoio;
2. per quanto attiene agli ambiti di trasformazione, si evidenzia che le "Zone di interesse archeologico - Aerali di rischio", individuate dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Pavia, sono riportate nella tavola del Documento di Piano DP02 e che ricadono al loro interno parte delle Aree di Trasformazione denominate AT06 e AT07 individuate nella tavola del Documento di Piano DP09 (Tavola delle Aree di Trasformazione); appare opportuno prescrivere che le trasformazioni ivi previste dovranno essere precedute da opportuni ed adeguati approfondimenti operati di concerto con la Soprintendenza Archeologica al fine di valutarne eventuali criticità;
  3. per quanto attiene ai vincoli amministrativi, e in particolare gli elettrodotti esistenti e di progetto, si ritiene opportuno che gli stessi siano tutti rappresentati nelle tavole del Documento di Piano DP02 (Individuazione dei vincoli amministrativi) e DP08 (Tavola della previsioni di piano) peraltro senza l'obbligo delle relative fasce di rispetto, dato che, come evidenziato nella Relazione del PGT (parte DPA2, pagina 28), il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 1992 (che stabiliva le distanze minime da rispettare nei confronti di qualunque conduttore delle linee elettriche aeree esterne) è stato abrogato dall'articolo 8 del nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 luglio 2003, senza del resto precisare le nuove fasce di rispetto; invece si ritiene opportuno inserire la fascia di rispetto relativa all'elettrodotto Trino-Lacchiarella;
  4. per quanto attiene ai centri storici e al sistema urbano si evidenzia che nel Documento di Piano, il quadro conoscitivo del territorio ha indagato quanto specificato dalla Legge Regionale n.12 del 2005 e s.m.i. approfondendo le indagini sull'assetto urbano ed insediativo e considerando sia gli aspetti funzionali che morfologici e tipologici che caratterizzano il territorio ed il paesaggio urbano, nonché i processi socioeconomici e culturali, i piani ed i progetti che ne hanno generato gli attuali usi, la configurazione e le relazioni con il territorio; tali analisi comprendenti la stratificazione delle regole insediative, le trasformazioni dei sistemi funzionali, l'evoluzione dell'assetto morfologico e tipologico del tessuto urbano ed edilizio, si trovano nella Relazione di PGT (parte DPA3) in particolare dalla pagina 26 alla pagina 47; ciononostante è opportuno sottolineare e dare rilevanza a questo aspetto conoscitivo anche nella Relazione illustrativa del Documento di Piano (elaborato DPA4);
  5. per quanto attiene agli aspetti geologici si ritiene opportuno riportare e specificare nella tavola di previsioni di piano i vincoli e le classi di fattibilità geologica, idrogeologica e sismica; si evidenzia comunque che la normativa geologica è integralmente riportata nelle Norme Tecniche d'Attuazione NTA di PGT, espressamente al Titolo VII, negli articoli 50, 51, 52, 53 e 54;
  6. infine si evidenzia che nella Tavola delle Previsioni di Piano le individuazioni relative al perimetro del territorio comunale e alle previsioni sovracomunali sono derivate direttamente dalle banche dati del SIT integrato come espressamente specificato dal punto 2.1.4 della DGR n.8/1681 del 29 dicembre 2005 "Modalità per la pianificazione comunale";
  7. per quanto attiene agli aspetti commerciali si sottolinea che tra gli obiettivi del PGT di Tromello, come evidenziato nella Relazione del Documento di Piano (DPA4), si prevede di contenere l'insediamento di esercizi commerciali di grandi dimensioni; il Comune del resto non ha adeguato la disciplina commerciale alle nuove disposizioni emanate dalla Regione Lombardia, che hanno modificato la previgente disciplina; pertanto gli interventi ammessi devono riguardare solo esercizi di vicinato ai sensi della normativa vigente;
  8. per quanto attiene agli aspetti viabilistici, si evidenzia quanto segue:
    - a. - è bene specificare nella Relazione di PGT che, le fasce di rispetto stradale della viabilità provinciale, così come previste dal Codice della Strada, si estendono su entrambi i lati fino in corrispondenza del perimetro del Centro abitato;
    - b. - è bene specificare nella Relazione di PGT che fuori dall'attuale perimetro di centro abitato gli accessi alla viabilità provinciale dovranno essere coordinati da strade locali o di arroccamento a loro volta collegate alla Strada provinciale mediante intersezioni esistenti opportunamente adeguate, nuove intersezioni a rotatoria oppure nuove intersezione che consentano la sola svolta a destra senza la possibilità di attraversamento della carreggiata, poste ad un'adeguata distanza l'una dall'altra;
    - c. - è bene specificare nella Relazione di PGT che, nel caso di Tromello, all'interno del centro abitato non risultano nuove strade di lottizzazione o nuovi accessi che si affacciano sulla viabilità provinciale;
    - d. - è bene specificare nella Relazione di PGT che, relativamente alle nuove rotatorie indicate dal Piano quale adeguamento delle intersezioni tra il percorso della Tangenziale e le strade urbane di penetrazione

provenienti da Garlasco, San Giorgio e Mortara, si evidenzia che le stesse non sono comprese nel programma degli investimenti dell'Ente Provinciale non essendo ad oggi fra le opere prioritarie; ciononostante le stesse sono opportunamente individuate dal PGT come soluzioni da percorrere al fine di sistemare anche per la sicurezza i nodi in questione;

9. per quanto attiene alle risorse idriche si precisa che:
- a. - le prescrizioni relative alla possibilità di tombinatura dei corsi d'acqua, sono comprese nell'atto intitolato "Individuazione del Reticolo Idrico" e nel relativo Regolamento di Polizia Idrantica del Comune, citati dall'articolo 2, comma 5, lettera "c";
  - b. - le prescrizioni relative alle distanze dal reticolo idrico, di cui al Regio Decreto 523/1904 e successivi regolamenti, sono evidenziate all'articolo 11 delle Norme Tecniche d'Attuazione NTA di PGT;
  - c. - le prescrizioni relative alla tutela delle acque per il consumo umano, di cui all'articolo 94 del Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i., sono evidenziate all'articolo 19 delle Norme Tecniche d'Attuazione NTA di PGT;

10. si evidenzia che le Norme Tecniche d'Attuazione di PGT, all'articolo 27 recitano:

(comma 1) Per ogni trasformazione territoriale si deve sempre perseguire l'obiettivo prioritario di miglioramento del tessuto urbanistico, edilizio ed ecologico, rispettando obbligatoriamente i seguenti requisiti minimi generali, suddivisi in: a. requisiti paesaggistici (...); b. requisiti urbanistici (...); c. requisiti edilizi (...); d. requisiti ecologici (...). Tali requisiti minimi generali devono risultare con evidenza nella documentazione allegata ai diversi strumenti urbanistici attuativi e ai vari titoli abilitativi (...).

(comma 3) Requisiti urbanistici. Per qualsiasi trasformazione territoriale è prescritto il rispetto dei requisiti urbanistici di seguito evidenziati, ovvero: a. ai fini della compatibilità urbanistica, per ogni intervento deve essere sempre verificata la presenza o prevista la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria necessarie alla piena funzionalità dell'intervento stesso, anche sulla base delle indicazioni del Piano dei Servizi, nel rispetto della legislazione vigente in materia e in particolare sulla base di quanto stabilito dall'articolo 36, comma 2, e dall'articolo 45 della LR n.12/2005 e s.m.i.; b. oltre a quanto previsto alla precedente lettera "a", ai fini del miglioramento infrastrutturale e con attenzione alle problematiche ambientali, per ogni intervento deve essere comunque garantito un trattamento adeguato delle acque reflue e un opportuno sistema degli scarichi relativi allo stesso, anche sulla base delle indicazioni del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo, nel rispetto della legislazione vigente in materia e in particolare sulla base di quanto stabilito con l'articolo 52 della LR n.26/2003 e con i Regolamenti Regionali nn.2-3-4/2006; c. oltre a quanto previsto alla precedente lettera "a", ai fini del miglioramento infrastrutturale e con attenzione all'inquinamento luminoso e al risparmio energetico, per ogni intervento dotato di nuovi impianti di illuminazione esterna gli stessi devono essere realizzati nel rispetto della legislazione vigente in materia e in particolare sulla base di quanto stabilito dall'articolo 6 della LR n.17/2000 e s.m.i., ovvero dal Piano dell'Illuminazione comunale vigente;

11. si sottolinea che il Comune ha predisposto il Piano dei Servizi che, partendo da un'analisi dell'offerta esistente, cioè dalla catalogazione della disponibilità dei servizi esistenti sul territorio comunale e sovracomunale, attraverso una verifica delle esigenze e delle necessità di servizi espressi dalla popolazione comunale e dal bacino gravitazionale, arriva alla traduzione dei dati qualitativi e quantitativi derivati dall'analisi di cui sopra; il Piano garantisce il soddisfacimento dei bisogni quantitativi previsti dalla normativa vigente;

ciononostante è opportuno dare evidenza che il Piano dei Servizi è stato valutato economicamente anche in rapporto al Programma Triennale delle Opere Pubbliche nell'ambito delle risorse comunali e di quelle provenienti dalla realizzazione degli interventi da parte dei privati; inoltre lo stesso dovrà tenere conto, per quanto riguarda l'infrastrutturazione del sottosuolo, del Piano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGGS).

#### Recepimento:

1. **si aggiunge alla fine dell'articolo 39, comma 7, lettera "l", il seguente testo: "inoltre l'attuazione nell'Area di Trasformazione individuata con la sigla "AT12" deve prevedere contestualmente interventi di rinaturalizzazione e compensativi volti a mitigare e ridurre la frammentazione della Rete Ecologica Regionale (RER), della Rete Ecologica Provinciale (REP) e della Rete Ecologica Comunale (REC), individuate nell'elaborato intitolato "PS07 - Tavola delle Reti ecologiche - Rete Ecologica Comunale - Rete Ecologica Provinciale - Rete Ecologica Regionale (scala 1:10000)";**

**si aggiunge alla fine dell'articolo 39, comma 7, lettera "m", il seguente testo: "inoltre l'attuazione nell'Area di Trasformazione individuata con la sigla "AT13" deve prevedere contestualmente interventi di**

rinaturalizzazione e compensavi volti a mitigare e ridurre la frammentazione della Rete Ecologica Regionale (RER), della Rete Ecologica Provinciale (REP) e della Rete Ecologica Comunale (REC), individuate nell'elaborato intitolato "PS07 – Tavola delle Reti ecologiche – Rete Ecologica Comunale – Rete Ecologica Provinciale – Rete Ecologica Regionale (scala 1:10000)";

si aggiunge alla fine dell'articolo 39, comma 7, lettera "n", il seguente testo: "inoltre l'attuazione nell'Area di Trasformazione individuata con la sigla "AT14" deve prevedere contestualmente interventi di rinaturalizzazione e compensavi volti a mitigare e ridurre la frammentazione della Rete Ecologica Regionale (RER), della Rete Ecologica Provinciale (REP) e della Rete Ecologica Comunale (REC), individuate nell'elaborato intitolato "PS07 – Tavola delle Reti ecologiche – Rete Ecologica Comunale – Rete Ecologica Provinciale – Rete Ecologica Regionale (scala 1:10000)";

2. si aggiunge alla fine dell'articolo 39, comma 7, lettera "f", il seguente testo: "inoltre l'attuazione nell'Area di Trasformazione individuata con la sigla "AT06" deve essere preceduta da opportuni ed adeguati approfondimenti operati di concerto con la Soprintendenza Archeologica al fine di valutare le eventuali criticità degli interventi con la "Zona di interesse archeologico - Aerale di rischio", individuata dal vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Pavia";

si aggiunge alla fine dell'articolo 39, comma 7, lettera "g", il seguente testo: "inoltre l'attuazione nell'Area di Trasformazione individuata con la sigla "AT07" deve essere preceduta da opportuni ed adeguati approfondimenti operati di concerto con la Soprintendenza Archeologica al fine di valutare le eventuali criticità degli interventi con la "Zona di interesse archeologico - Aerale di rischio", individuata dal vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Pavia";

3. è inserita la fascia di rispetto relativa all'elettrodotto Trino-Lacchiarella in tutti gli elaborati grafici del Documento di Piano (DPO1, DPO2, DPO3, DPO4, DPO5, DPO6, DPO7, DPO8), nell'elaborato del Piano delle Regole individuato come PR02 e nell'elaborato del Piano dei Servizi individuato come PS07; l'articolo 15, comma 2, è modificato con il seguente testo: "Il presente Piano di Governo del Territorio individua nei propri elaborati la fascia di fattibilità dell'elettrodotto di progetto Trino – Lacchiarella, come stabilita nel relativo Protocollo d'Intesa."

4. si aggiunge all'inizio del paragrafo 7 dell'elaborato del Documento di Piano DPA4 (Relazione tecnico illustrativa) il seguente testo a migliore specificazione di quanto detto: "Per quanto attiene ai centri storici e al sistema urbano si evidenzia che nel Documento di Piano, il quadro conoscitivo del territorio ha indagato quanto specificato dalla Legge Regionale n.12 del 2005 e s.m.i. approfondendo le indagini sull'assetto urbano ed insediativo e considerando sia gli aspetti funzionali che morfologici e tipologici che caratterizzano il territorio ed il paesaggio urbano, nonché i processi socioeconomici e culturali, i piani ed i progetti che ne hanno generato gli attuali usi, la configurazione e le relazioni con il territorio. Tali analisi, comprendenti la stratificazione delle regole insediative, le trasformazioni dei sistemi funzionali, l'evoluzione dell'assetto morfologico e tipologico del tessuto urbano ed edilizio, si trovano nella Relazione di PGT (parte DPA3) in particolare dalla pagina 26 alla pagina 47."

5. si aggiorna, per quanto attiene agli aspetti geologici, l'elaborato del Documento di Piano denominato DPO8 (Tavola delle previsioni) riportando e specificando i vincoli e le classi di fattibilità geologica, idrogeologica e sismica;

inoltre si sistema l'intero Titolo VII delle NTA di PGT con il seguente testo, adeguato a quanto specificato dallo studio geologico, idrogeologico e sismico predisposto per il Piano di Governo del Territorio:

#### **"ARTICOLO 50 CLASSI DI FATTIBILITA'**

Nelle aree del territorio comunale si applicano le classi di fattibilità indicate nei successivi articoli, in base a quanto indicato e prescritto negli elaborati dello Studio Geologico, idrogeologico e sismico, di cui nell'ARTICOLO 2, comma 5, lettera "b".

#### **ARTICOLO 51 CLASSE DI FATTIBILITA' II**

1. Classe di fattibilità II. La Classe di fattibilità II (Fattibilità con modeste limitazioni) comprende le aree del territorio comunale poste sul piano generale della pianura, con caratteristiche geotecniche limitanti (limi - limi sabbiosi e/o alternanze con livelli sabbiosi) localmente unite a potenziale risalita della falda a quote prossime al piano campagna. Le aree del territorio comunale ricadenti nella Classe di fattibilità II sono evidenziate negli elaborati dello Studio Geologico, idrogeologico e sismico, di cui nell'ARTICOLO 2, comma 5, lettera "b", con tratteggio orizzontale giallo.

2. Prescrizioni Per le aree del territorio comunale ricadenti nella Classe di fattibilità II, nei casi di interventi edilizi e urbanistici sull'esistente che prevedano spostamenti o ampliamenti della volumetria e nei casi di interventi edilizi di nuova costruzione, è prescritta l'esecuzione di indagini puntuali, che dovranno permettere la definizione dei parametri geo-meccanici e della reale situazione idrogeologica locale. Tali indagini dettagliate (studio geologico – geotecnico) devono essere effettuate preliminarmente a ogni

intervento edificatorio in ottemperanza al Decreto Ministeriale dell'11 marzo 1988 e secondo le indicazioni delle prescrizioni geotecniche e indagini orientative di cui al successivo ARTICOLO 54. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, esclusa la demolizione e ricostruzione in loco non saranno necessarie indagini geologiche e geotecniche a condizione che sia predisposta, in alternativa, una dichiarazione del tecnico progettista nella quale si dichiarino verificate le condizioni indicate nel DM LL.PP. del 20 Novembre 1988, ovvero che: nella costruzione non sono presenti dissesti strutturali attribuibili a cedimenti delle fondazioni; gli interventi di ristrutturazione non comportano sostanziali alterazioni dello schema statico del fabbricato; gli stessi interventi non comportano rilevanti modificazioni dei carichi e dei sovraccarichi verticali e orizzontali esistenti; i carichi trasmessi dalla nuova costruzione sono inferiori o pari a quelli esistenti e non sussiste la possibilità di cedimenti differenziali fra le strutture di vecchia e nuova realizzazione; non si sono manifestate modificazioni dell'assetto geostatico e/o idrogeologico della zona che possano influenzare la stabilità delle fondazioni. Nel caso di realizzazione di manufatti o interventi di modesta rilevanza tecnica (garage in lamiera, autorimesse in muratura se isolate con superficie max di 18 mq e altezza al colmo di 3,0 m, porticati con altezza al colmo di 3,0 m, muri di recinzione ad esclusione dei muri di sostegno a qualsiasi titolo, esclusi gli incastrati di derivazione dei cavi e gli attraversamenti pedonali delle rogge) non saranno da prevedere indagini geologiche e geotecniche ad esclusione di quelle opere la cui realizzazione potrebbe condizionare sia la stabilità dell'area circostante che quella di manufatti presenti nell'immediato intorno (es. sbancamenti o riporti significativi).

### ARTICOLO 52 CLASSE DI FATTIBILITA' III

1. Classe di fattibilità III. La Classe di fattibilità III (Fattibilità con consistenti limitazioni) comprende le aree del territorio comunale con elevate limitazioni alla destinazione d'uso dei terreni e in particolare: a. le aree a rischio di inondazione comprese nella Fascia B (Fascia di esondazione) delle Fasce di rispetto PAI, di cui nell'ARTICOLO 14; b. le aree comprese nella Zona I interne al centro abitato (Area a rischio idrogeologico molto elevato), di cui nell'ARTICOLO 14; c. le aree destinate all'agricoltura, le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche e le aree non soggette a trasformazione urbanistica, in cui sussistono particolari ambienti naturali, ovvero: - le aree di pertinenza fluviale; - le lanche relitte e i paleoalvei, non rientranti nell'area di pertinenza fluviale; - le locali emergenze sorgentizie di terrazzo, le teste e le aste di fontanile; - i dossi residui nella parte Nord occidentale del territorio comunale; - le zone umide nella parte Sud del territorio comunale; - le fasce boscate naturali, di cui nell'ARTICOLO 16. d. la fascia di rispetto cimiteriale, come definita nel precedente ARTICOLO 20, comma 2. Le aree del territorio comunale ricadenti nella Classe di fattibilità III sono evidenziate negli elaborati dello Studio Geologico, idrogeologico e sismico, di cui nell'ARTICOLO 2, comma 5, lettera "b", con tratteggio diagonale arancione rado.

2. Prescrizioni. Per le aree del territorio comunale ricadenti nella Classe di fattibilità III valgono le seguenti prescrizioni: a. nelle aree a rischio di inondazione comprese nella Fascia B delle Fasce di rispetto PAI, di cui al precedente comma 1, lettera "a", si dovranno applicare l'articolo 1, comma 5, l'articolo 30, comma 2, l'articolo 32, l'articolo 38, l'articolo 38bis, l'articolo 39, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, e l'articolo 41 delle Norme d'Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 2001 e s.m.i.; b. nelle aree comprese nella Zona I interne al centro abitato (Area a rischio idrogeologico molto elevato), di cui al precedente comma 1, lettera "b", si deve applicare quanto definito nell'articolo 49 delle Norme d'Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 2001 e s.m.i.; per tali aree, considerando che la quota massima raggiungibile dalla corrente nel Terdoppio in corrispondenza della sezione ubicata in prossimità dello sbocco della tombinatura in Terdoppio è pari a 94,18 metri s.l.m. (quota massima raggiungibile dall'acqua nell'area urbana allagabile), si prescrive una quota di calpestio minima per le nuove costruzioni pari a 94,33 metri s.l.m., ovvero pari a 0,15 metri sopra la quota massima esondabile; c. nelle aree destinate all'agricoltura, nelle aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche e nelle aree non soggette a trasformazione urbanistica, in cui sussistono particolari ambienti naturali, di cui al precedente comma 1, lettera "c", è disposta la salvaguardia e la rinaturalizzazione delle caratteristiche naturali, garantendo il mantenimento e favorendo il miglioramento delle condizioni naturalistico-ambientali esistenti; sono inoltre vietate le alterazioni morfologiche e/o colturali che ne pregiudichino la conservazione, nonché la realizzazione di interventi edilizi di nuova costruzione; gli interventi edilizi e urbanistici sull'esistente sono subordinati all'acquisizione di dati geologico-tecnici di maggior dettaglio al fine di conoscere la situazione idrogeologica locale e la caratterizzazione geo meccanica dei terreni di fondazione, oltre ad una valutazione di compatibilità con l'ambiente circostante. Preliminarmente a ogni intervento edificatorio devono essere effettuate indagini dettagliate (studio geologico - geotecnico) in ottemperanza al Decreto Ministeriale dell'11 marzo 1988 e secondo le indicazioni delle prescrizioni geotecniche e indagini orientative di cui al successivo ARTICOLO 54. In considerazione della prevalente natura geologica del territorio comunale le metodologie di indagine dovranno essere articolate preferibilmente sull'esecuzione di prove penetrometriche di tipo statico CPT e/o dinamico SCPT, l'apertura di trincee esplorative e/o l'esecuzione di sondaggi a carotaggio continuo

con prelievo di campioni da sottoporre ad analisi geotecniche di laboratorio ed eventuale posa definitiva di piezometri a foro aperto per il controllo ed il monitoraggio periodico delle oscillazioni freatiche.

#### ARTICOLO 53 CLASSE DI FATTIBILITA' IV

1. Classe di fattibilità IV. La Classe di fattibilità IV (Fattibilità con gravi limitazioni) comprende le aree del territorio comunale ad elevato rischio idrogeologico, e in particolare: a. le zone di pertinenza fluviale assoluta del Terdoppio, ovvero la Fascia A (Fascia di deflusso della piena) delle Fasce di rispetto PAI, di cui nell'ARTICOLO 14; b. la zona di tutela assoluta delle acque destinate al consumo umano, come definite nel precedente ARTICOLO 19, comma 2; c. le fasce di rispetto derivanti dalle distanze dal reticolo idrico, di cui nell'ARTICOLO 11, che transitano sul territorio comunale, fino alla riduzione della stessa a seguito di assunzione da parte del Comune del provvedimento di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.7/7868 del 2002, punti 3 e 5.1 (Definizione del Reticolo Idrico Minore e verifica rischio idrogeologico). Le aree del territorio comunale ricadenti nella Classe di fattibilità IV sono evidenziate negli elaborati dello Studio Geologico, idrogeologico e sismico, di cui nell'ARTICOLO 2, comma 5, lettera "b", con tratteggio diagonale rosso fitto.

2. Prescrizioni. Per le aree del territorio comunale ricadenti nella Classe di fattibilità IV valgono le seguenti prescrizioni generali: a. le eventuali opere pubbliche e/o di pubblico interesse andranno valutate puntualmente a seguito di appositi studi e valutazioni geo-idro-tecniche comprovanti la compatibilità degli interventi previsti con la situazione dell'intorno; b. per gli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, come specificati nell'ARTICOLO 23, commi 2, 3 e 4; c. sono vietati gli interventi edilizi di nuova costruzione, se non quelli relativi a opere tese al consolidamento o a miglioramento dell'assetto idrogeologico e/o alla rinaturalizzazione. Oltre a quanto sopra specificato per le stesse aree del territorio comunale ricadenti nella Classe di fattibilità IV valgono le seguenti prescrizioni particolari: a. per le zone di pertinenza fluviale assoluta del Terdoppio, ovvero per la Fascia A (Fascia di deflusso della piena) delle Fasce di rispetto PAI, di cui al precedente comma 1, lettera "a", si dovranno applicare l'articolo 1, commi 5 e 6, l'articolo 29, comma 2, l'articolo 30, comma 2, l'articolo 32, commi 3 e 4, l'articolo 38, l'articolo 38bis, l'articolo 39, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e l'articolo 41 delle Norme d'Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 2001 e s.m.i.; b. per la zona di tutela assoluta delle acque destinate al consumo umano, di cui al precedente comma 1, lettera "b", valgono le prescrizioni contenute nell'articolo 94, comma 3, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 e s.m.i.;

#### ARTICOLO 54 PRESCRIZIONI GEOTECNICHE E INDAGINI ORIENTATIVE

1. Prescrizioni generali. Ogni progetto di edificazione di edifici e di infrastrutture deve contenere la relativa relazione geologico-technica ed idrogeologica ai sensi delle direttive emanate dal D.M. LL.PP. dell'11 marzo 1988 e Circolare LL.PP. n. 30483 del 24 settembre 1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione), del D.M. LL.PP. 20 novembre 1997 (Norme tecniche per la progettazione, esecuzione collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento), della Legge 109/94 e successive modificazioni, DPR n.554 del 21 dicembre 1999 e delle leggi e dei regolamenti della Regione Lombardia. Pertanto, congiuntamente alla richiesta autorizzativa si dovrà produrre specifica relazione geologica e geotecnica (voto del Consiglio Superiore dei LL.PP. n. 61 del 24 Febbraio 1983) nella quale uno o più professionisti abilitati in materia, a seguito di indagini geologiche, geo-morfologiche, geognostiche e geotecniche, certifichino la stabilità del complesso terreno/fondazione e quindi l'idoneità dell'area prescelta per la nuova costruzione o per lavori su fabbricati esistenti. Lo studio geologico e geotecnico sarà rapportato all'importanza tecnica dell'opera e/o alla complessità dell'area e dovrà definire tutti gli elementi atti a giustificare le soluzioni progettuali adottate e a dimostrare la loro fattibilità in relazione alla natura, alle caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni e alle condizioni geostatiche e morfologiche locali. Le indagini geognostiche e geotecniche che il Professionista incaricato riterrà opportune (trincee esplorative, sondaggi a carotaggio continuo con o senza prelievo di campioni, prove penetrometriche indagini geofisiche ecc.) saranno finalizzate alla definizione della natura e delle caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni di fondazione al fine di valutare la fattibilità geologica/geotecnica dell'intervento edilizio in progetto. Nei casi di modesti manufatti da edificare in zone geologicamente noti, tali indagini geognostiche potranno essere limitate ed eventualmente omesse, purché sia possibile definire adeguatamente la natura e le caratteristiche geotecniche dei terreni sulla base dei risultati di indagini precedenti eseguite su terreni simili ed in aree adiacenti; dovranno in tal caso essere specificate le fonti dalle quali si è pervenuti alla caratterizzazione fisicomeccanica del sottosuolo. La progettazione architettonica e strutturale di ogni intervento edilizio dovrà fare riferimento ai risultati e ai criteri tecnico-costruttivi indicati nella relazione geologica e geotecnica.

2. Prescrizioni geotecniche e indagini orientative Lo studio geologico e geotecnico deve attenersi a quanto prescritto dal Decreto Ministeriale dell'11 marzo 1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione) ed è generalmente limitato al singolo progetto edilizio e all'immediato intorno con eventuali prescrizioni per la salvaguardia idro-geologica dell'area. Le indagini geognostiche da svolgersi in fase preliminare alla stesura del singolo progetto, dovranno essere finalizzate alla definizione dei seguenti elementi: a. successione litostratigrafica locale b. caratteristiche geotecniche dei terreni individuati c. posizione della falda freatica d. interazione strutture terreno di fondazione. La scelta delle metodologie di indagine deve essere effettuata in rapporto alle litologie prospettate nel Piano e verificate nel corso dell'indagine stessa che sarà effettuata mediante l'esecuzione di prove penetrometriche di tipo statico CPT e/o dinamico o per mezzo di trincee esplorative con prelievo di campioni di terreno da sottoporre a prove geotecniche di laboratorio. Analogamente, per le fondazioni su pali, la caratterizzazione geotecnica dovrà essere rilevata lungo l'intero fusto del palo fino ad una profondità definita, mediante l'esecuzione di sondaggi a carotaggio continuo e posa di piezometri per il controllo ed il monitoraggio del livello di falda."

6. si aggiunge all'inizio del paragrafo 10 dell'elaborato del Documento di Piano DPA4 (Relazione tecnico illustrativa) il seguente testo a migliore specificazione di quanto detto: "Si evidenzia che nella Tavola delle Previsioni di Piano le individuazioni relative al perimetro del territorio comunale e alle previsioni sovracomunali sono derivate direttamente dalle banche dati del SIT integrato come espressamente specificato dal punto 2.1.4 della DGR n.8/1681 del 29 dicembre 2005 "Modalità per la pianificazione comunale";

7. si stralcia dalle Norme Tecniche d'Attuazione NTA di PGT il seguente testo, corrispondente all'articolo 34, comma 3, lettera "Cc": "Cc. (identificate con la sigla "Cc") le medie strutture non alimentari, ovvero gli esercizi commerciali finalizzati alla vendita diretta al pubblico, e l'insieme dei relativi spazi accessori e di servizio, appartenenti al settore merceologico non alimentare e con una Superficie di vendita, come definita dalla legislazione vigente, non superiore a 1.500mq";

inoltre si modifica il testo dell'articolo 45, comma 2, lettera b da seguente testo "destinazioni d'uso compatibili: le destinazioni d'uso commerciali di tipo "Ca" e di tipo "Cc"; tutte le destinazioni d'uso terziarie; tutte le destinazioni d'uso per servizi tranne quelle di tipo "Fi"." al seguente testo "destinazioni d'uso compatibili: le destinazioni d'uso commerciali di tipo "Ca"; tutte le destinazioni d'uso terziarie; tutte le destinazioni d'uso per servizi tranne quelle di tipo "Fi";

altresì si eliminano i seguenti riferimenti che risultano inutili a seguito di quanto sopraddetto, ovvero: alla fine dell'articolo 45, comma 3, il seguente testo: "Inoltre nel caso in cui all'interno delle aree consolidate produttive siano previste destinazioni d'uso commerciali di tipo "Cc" è obbligatoria la presentazione di apposito studio di impatto da traffico da allegare al permesso di costruire convenzionato."; e alla lettera e, comma 5 dello stesso articolo 45, il seguente testo: "inoltre nel caso in cui all'interno delle aree consolidate produttive siano previste destinazioni d'uso commerciali di tipo "Cc" è obbligatoria la cessione come aree per parcheggi pubblici di progetto di una superficie pari al 100% della superficie utile, come definita nel precedente ARTICOLO 5, comma 3, prevista nel permesso di costruire convenzionato."

8. si aggiunge alla fine della prima parte del paragrafo 5 dell'elaborato del Documento di Piano DPA4 (Relazione tecnico illustrativa) il seguente testo a migliore specificazione di quanto detto:

"E' bene anche in questa sede precisare, con riguardo agli aspetti viabilistici, che:

- le fasce di rispetto stradale della viabilità provinciale, così come previste dal Codice della Strada, si estendono su entrambi i lati fino in corrispondenza del perimetro del Centro abitato;

- fuori dall'attuale perimetro di centro abitato gli accessi alla viabilità provinciale dovranno essere coordinati da strade locali o di arroccamento a loro volta collegate alla Strada provinciale mediante intersezioni esistenti opportunamente adeguate, nuove intersezioni a rotatoria oppure nuove intersezione che consentano la sola svolta a destra senza la possibilità di attraversamento della carreggiata, poste ad un'adeguata distanza l'una dall'altra;

- all'interno del centro abitato non risultano nuove strade di lottizzazione o nuovi accessi che si affacciano sulla viabilità provinciale;

- relativamente alle nuove rotatorie indicate dal Piano quale adeguamento delle intersezioni tra il percorso della Tangenziale e le strade urbane di penetrazione provenienti da Garlasco, San Giorgio e Mortara, si evidenzia che le stesse non sono comprese nel programma degli investimenti dell'Ente Provinciale non essendo ad oggi fra le opere prioritarie; ciononostante le stesse sono opportunamente individuate dal PGT come soluzioni da percorrere al fine di sistemare anche per la sicurezza i nodi in questione."

9. si aggiunge alla fine del paragrafo 6 dell'elaborato del Documento di Piano DPA4 (Relazione tecnico illustrativa) il seguente testo a migliore specificazione di quanto detto:

“Per quanto attiene specificamente alle risorse idriche si precisa che:

a. le prescrizioni relative alla possibilità di tombinatura dei corsi d'acqua, sono comprese nell'atto intitolato “Individuazione del Reticolo Idrico” e nel relativo Regolamento di Polizia Idraulica del Comune, citati dall'articolo 2, comma 5, lettera “c”;

b. le prescrizioni relative alle distanze dal reticolo idrico, di cui al Regio Decreto 523/1904 e successivi regolamenti, sono evidenziate all'articolo 11 delle Norme Tecniche d'Attuazione NTA di PGT;

c. le prescrizioni relative alla tutela delle acque per il consumo umano, di cui all'articolo 94 del Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i., sono evidenziate all'articolo 19 delle Norme Tecniche d'Attuazione NTA di PGT.”

10. si aggiunge alla fine del paragrafo 6 dell'elaborato del Documento di Piano DPA4 (Relazione tecnico illustrativa) il seguente testo a migliore specificazione di quanto detto:

“Inoltre si pone in rilievo che le Norme Tecniche d'Attuazione NTA di PGT, con il proprio articolo 27 definiscono i requisiti minimi della trasformazione territoriale, specificando che: “Per ogni trasformazione territoriale si deve sempre perseguire l'obiettivo prioritario di miglioramento del tessuto urbanistico, edilizio ed ecologico, rispettando obbligatoriamente i seguenti requisiti minimi generali, suddivisi in: a. requisiti paesaggistici (...); b. requisiti urbanistici (...); c. requisiti edilizi (...); d. requisiti ecologici (...). Tali requisiti minimi generali devono risultare con evidenza nella documentazione allegata ai diversi strumenti urbanistici attuativi e ai vari titoli abilitativi (...).”

In particolare lo stesso articolo 27, comma 3, delle NTA recita: “Per qualsiasi trasformazione territoriale è prescritto il rispetto dei requisiti urbanistici di seguito evidenziati, ovvero: a. ai fini della compatibilità urbanistica, per ogni intervento deve essere sempre verificata la presenza o prevista la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria necessarie alla piena funzionalità dell'intervento stesso, anche sulla base delle indicazioni del Piano dei Servizi, nel rispetto della legislazione vigente in materia e in particolare sulla base di quanto stabilito dall'articolo 36, comma 2, e dall'articolo 45 della LR n.12/2005 e s.m.i.; b. oltre a quanto previsto alla precedente lettera “a”, ai fini del miglioramento infrastrutturale e con attenzione alle problematiche ambientali, per ogni intervento deve essere comunque garantito un trattamento adeguato delle acque reflue e un opportuno sistema degli scarichi relativi allo stesso, anche sulla base delle indicazioni del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo, nel rispetto della legislazione vigente in materia e in particolare sulla base di quanto stabilito con l'articolo 52 della LR n.26/2003 e con i Regolamenti Regionali nn.2-3-4/2006; c. oltre a quanto previsto alla precedente lettera “a”, ai fini del miglioramento infrastrutturale e con attenzione all'inquinamento luminoso e al risparmio energetico, per ogni intervento dotato di nuovi impianti di illuminazione esterna gli stessi devono essere realizzati nel rispetto della legislazione vigente in materia e in particolare sulla base di quanto stabilito dall'articolo 6 della LR n.17/2000 e s.m.i., ovvero dal Piano dell'Illuminazione comunale vigente.”

11. si aggiunge alla fine del paragrafo 5 dell'elaborato del Documento di Piano DPA4 (Relazione tecnico illustrativa) il seguente testo a migliore specificazione di quanto detto:

“Si evidenzia che la sostenibilità economica delle scelte del Piano di Governo del Territorio è stata alla base di tutta l'elaborazione del PGT stesso e in particolare del Piano dei Servizi; questo non prevede l'acquisizione di nuove aree pubbliche se non attraverso l'attuazione di quanto previsto per le Aree di Trasformazione individuate; nell'elaborato denominato PS06 sono state comunque quantificati i costi presunti di 12 progetti schematici su aree già di proprietà pubblica i quali, potranno essere realizzati in funzione dell'attuazione del Piano e in relazione al Programma Triennale delle opere pubbliche.

Nell'articolo 40, comma 1, delle NTA di PGT si specifica che: “Le Aree per servizi comprendono le aree del territorio comunale pubbliche, di interesse pubblico e generale, necessarie alla comunità di Tromello nel suo insieme e in ragione della sua composizione sociale. Esse sono individuate nell'elaborato “PS05 – Tavola delle aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale - Centro abitato di Tromello (scala 1:2000)”, con apposito retino geometrico e sigle identificative, definite in base le categorie specificate nei successivi commi. Inoltre nell'elaborato “PS06 – Schede degli interventi nelle aree per servizi (scala 1:2000)” sono specificati i suggerimenti progettuali per le opere da eseguirsi all'interno delle Aree per servizi strategiche.

Nell'articolo 3, comma 4, delle NTA di PGT si specifica che: “In particolare, in sede di Bilancio e approvazione del Programma triennale delle opere pubbliche e relativi aggiornamenti, il Comune verifica lo stato di attuazione delle previsioni contenute negli elaborati del Piano dei Servizi (...) e ne determina gli eventuali adeguamenti con Deliberazione Comunale ai sensi della legislazione vigente.”

OSS\_A1

**PARERE IGIENICO SANITARIO PERVENUTO IN DATA 24 MARZO 2009 (PROTOCOLLO N. 0003458) DALL'ASL PAVIA (OGGETTO: PARERE IGIENICO SANITARIO EX DPR 380 DEL 6 GIUGNO 2001 – PGT COMUNE DI TROMELLO)**

Descrizione sintetica:

In riferimento alla pratica prot. Comunale n° 1309 del 04/02/2009 qui pervenuta in data 26/02/2009 n.160/2009/PED, relativa al progetto PGT COMUNE DI TROMELLO adottato con Delibera Consiliare n.3/2009 per quanto di competenza, si esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:

1. che venga prevista un'idonea fascia di rispetto a protezione dei nuovi insediamenti residenziali in prossimità della rete ferroviaria.

Considerazioni:

Si rileva che il Piano di Governo del Territorio adottato già prevede idonee fasce di rispetto a protezione dei nuovi insediamenti residenziali in prossimità della rete ferroviaria. Le stesse sono esplicitate graficamente nell'elaborato del Piano delle Regole denominato DP03 e sono classificate come "Aree a verde" di cui all'articolo 30, comma 2, delle Norme Tecniche d'Attuazione NTA di PGT. Lo stesso articolo 30 della NTA adottate, ai commi 1 e 2, già prevede che: "In tutte le aree del territorio comunale, contestualmente alla trasformazione territoriale, è prescritta la tutela e sviluppo del verde esistente con particolare riguardo al sistema delle connessioni a verde ecologico (...). In tutte le aree del territorio comunale per tutti gli interventi edilizi di nuova costruzione, nonché nel caso di intervento indiretto, è sempre prescritta la contestuale realizzazione delle aree a verde individuate negli elaborati del presente Piano di Governo del Territorio, con retino verde chiaro e linea di bordo tratteggiata. Le aree a verde costituiscono quella porzione delle aree del territorio comunale che deve essere sistemata a prato e con la piantumazione degli alberi e arbusti, (...) in modo da ottenere una fascia con una densità minima pari a un albero e un arbusto per ogni 50mq (cinquanta metri quadrati) di aree a verde stesse, con approssimazione in eccesso."

Proposta conclusiva:

**RECEPITA**

OSS\_A2

**OSSERVAZIONE PERVENUTA IN DATA 26 MARZO 2009 (PROTOCOLLO N. 0003573) DA PARTE DI: PROVINCIA DI PAVIA, SETTORE FAUNISTICO NATURALISTICO (OGGETTO: ADOZIONE PGT: OSSERVAZIONI)**

Descrizione sintetica:

L'osservazione pervenuta dalla Provincia di Pavia, Settore Faunistico Naturalistico, propone le seguenti integrazioni e modifiche dell'articolo 16 delle NTA del Piano di Governo del Territorio, da considerarsi come "suggerimento finalizzato all'ulteriore affinamento del sistema revisionale adottato, di cui si condividono sia la definizione degli obiettivi sia le modalità attuative prefigurate.

In particolare il contributo è suddiviso nei seguenti quattro punti:

1. si suggeriscono le integrazioni e modifiche all'articolo 16, comma 5, che darebbero luogo alla seguente riscrittura:

5. Fascia di salvaguardia del Terdoppio

Fatto salvo quanto previsto al seguente capoverso, nella Fascia di salvaguardia del Torrente Terdoppio non è permessa alcuna trasformazione urbanistica e sono sempre vietate le attività estrattive comunque denominate, comprese /e bonifiche agricole.

E' consentita la realizzazione delle seguenti opere:

- opere di fognatura, collettamento e depurazione, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni;
- percorsi di connessione ciclopedonale con l'urbanizzato e con la viabilità ad accesso pubblico;
- aree perimetrali per il deposito di automezzi, collegate alla viabilità ad accesso pubblico e costituite da superarci drenate ed inerbite e adeguatamente mascherate da strutture vegetali lineari arboreo-arbustive;
- aree verdi pubbliche extraurbane, costituite da radure arborate provviste di infrastrutture leggere per la fruizione e la divulgazione.

Nella Fascia di salvaguardia del Torrente Terdoppio va promossa la realizzazione di progetti concordati d'area che prevedano la compartecipazione del Comune, di altri eventuali soggetti pubblici e dei titolari delle superfici private e che siano finalizzati al mantenimento o al ripristino delle destinazioni d'uso assunte ad obiettivo.

All'interno della Fascia di salvaguardia del Terdoppio o nelle aree immediatamente esterne sono identificate le seguenti specificità territoriali:

- a. elementi di interesse geomorfologico e naturalistico: alveo del Terdoppio, reticolo idrico minore, specchi d'acqua, zone umide, scarpate;
- b. percorsi di fruizione: strade vicinali e itinerari di connessione con la viabilità ad accesso pubblico;
- c. aree a verde pubblico, di interesse pubblico e generale, del piano dei servizi;
- d. elementi di degrado: ambiti estrattivi, insediamenti zootecnici, insediamenti produttivi, aree a monocoltura, interferenze infrastrutturali;
- e. elementi del paesaggio agrario tradizionale: siepi, filari, singoli esemplari arborei, arginelli a vegetazione naturale erbacea.

La Fascia di salvaguardia del Terdoppio è suddivisa, sulla base della prevalenza delle funzioni attribuite, in:

- a. Aree di tutela, riqualificazione e fruizione dei valori paesaggistici ed ecologici
- b. Aree di esercizio dell'agricoltura compatibile

Le Aree di tutela, riqualificazione e fruizione dei valori paesaggistici ed ecologici sono costituite dagli elementi di interesse geomorfologico e naturalistica, dalle superfici appartenenti al demanio idrico, dalle superfici intercluse fra il demanio idrico e l'alveo attivo del Terdoppio, dalle fasce di rispetto dal ciglio di sponda dei corpi idrici, di ampiezza pari a 10 ml per il Terdoppio e le zone umide e a 5 ml per il reticolo minore, dai percorsi, ovvero dalle strade vicinali e dagli itinerari di connessione con la viabilità ad accesso pubblico, nonché dalle aree a verde pubblico, di interesse pubblico e generale, del piano dei servizi, dagli ambiti di riqualificazione dell'interfaccia.

All'interno delle Aree di tutela, riqualificazione e fruizione dei valori paesaggistici ed ecologici sono ammesse esclusivamente attività finalizzate alla salvaguardia e al miglioramento delle caratteristiche ambientali degli elementi di interesse geomorfologico e naturalistico, al mantenimento o al ripristino della funzionalità dei percorsi di fruizione, ovvero delle strade vicinali e degli itinerari di connessione, e alla realizzazione delle strutture vegetali atte al mascheramento degli elementi di degrado, nonché alla riqualificazione delle aree a verde pubblico, di interesse pubblico e generale, del piano dei servizi.

Fermi restando i divieti e le prescrizioni previsti da altre leggi o regolamenti, nelle Aree di tutela, riqualificazione e fruizione dei valori paesaggistici ed ecologici sono sempre vietati:

- a. l'eliminazione e la compromissione delle macchie di vegetazione spontanea, delle fasce ripariali, delle zone umide, delle scarpate;
- b. gli interventi passibili di pregiudicare la naturale dinamica morfologica del Terdoppio, ad eccezione di quelli finalizzati alla protezione dell'urbanizzato e delle opere ed infrastrutture soggette a rischio idraulico;
- c. l'utilizzo agricolo diverso dalla forestazione a scopo ambientale, dalle azioni agroambientali relative alle produzioni vegetali estensive, alla realizzazione di strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate, al miglioramento ambientale del territorio rurale e al ritiro dei seminativi per scopi naturalistici, ovvero dalla copertura vegetale naturale permanente mantenuta in buone condizioni agronomiche e ambientali;
- d. l'utilizzo delle fasce di rispetto del Terdoppio e delle zone umide per la viabilità destinata al transito dei mezzi a servizio delle attività agricole;
- e. il recapito nelle zone umide di sistemi di drenaggio superficiale e di colo provenienti da appezzamenti impiegati per produzioni cerealicole;
- f. l'utilizzo agronomico di effluenti di allevamento, letami, fanghi, ammendanti e fertilizzanti azotati, ad eccezione delle concimazioni localizzate effettuate per la realizzazione di impianti arborea arbustivi.

All'interno degli ambiti di riqualificazione dell'interfaccia, appositamente individuati nella Tavola PR02bis, è ammessa esclusivamente la realizzazione di strutture vegetali lineari arboreo arbustive pluristratificate destinate al mascheramento degli elementi di degrado, al fine di eliminare o ridurre la percezione di questi ultimi lungo la Fascia di salvaguardia del Torrente Terdoppio.

Le Aree di esercizio dell'agricoltura compatibile sono tutte le superfici agricole interne alla Fascia di salvaguardia del Terdoppio diverse dalle Aree di tutela, riqualificazione e fruizione dei valori paesaggistici ed ecologici, come sopra definite.

Le Aree di esercizio dell'agricoltura compatibile sono prevalentemente destinate all'attività di produzione agricola, che va tuttavia esercitata assicurando, in base alle preesistenze ambientali, la ricomposizione della trama naturalistica, ovvero la ricostituzione di un'adeguata dotazione di elementi del paesaggio agrario tradizionale quali siepi, filari, esemplari arborei. In particolare, all'interno delle Aree di esercizio dell'agricoltura compatibile sono individuati ambiti di ricomposizione della trama naturalistica, rappresentati da ampie superfici ad assetto colturale ed ecosistemico fortemente semplificato e che costituiscono elemento di degrado dei valori ambientali e paesaggistici.

Nelle Aree di esercizio dell'agricoltura compatibile sono vietate l'eliminazione e la compromissione degli elementi del paesaggio agrario tradizionale: siepi, filari, singoli esemplari arborei.

2. si suggerisce di integrare l'elenco di cui all'articolo 16, comma 3, delle NTA, per la parte relativa ai beni immobili da tutelare fino alla verifica di interesse culturale, aggiungendo il seguente elemento:
  - I. Chiusa di derivazione della roggia del Boschetto, localizzata lungo il Torrente Terdoppio in prossimità del confine meridionale con il comune di Garlasco.
3. si suggerisce di evidenziare, in apposita parte delle Relazioni, che la Fascia di salvaguardia del Terdoppio individuata nella Tavola PR02bis costituisce proposta di ripermetroazione delle superfici soggette a vincolo paesistico di cui all'articolo 142 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio.

L'indicazione potrà quindi essere fatta propria dalla Provincia, cui, nell'ambito del PTCP, compete il proporre ampliamenti, integrazioni e revisioni delle aree tutelate ai sensi della Parte Terza del Decreto Legislativo n.42/2004 e s.m.i.
4. si suggerisce di prevedere il rinvio ad un'apposita Regolamentazione Comunale della disciplina delle modalità di accesso e di fruizione delle superfici interne alla Fascia di tutela del Terdoppio.

Considerazioni:

La proposta integra e completa con coerenza quanto già specificato dall'articolo 16 delle Norme Tecniche d'Attuazione NTA di PGT.

Quindi si ritiene opportuno precisare quanto suggerito dall'osservazione stessa e introdurre le necessarie specifiche nelle Norme Tecniche di Attuazione NTA di PGT, nonché effettuare le dovute rettifiche negli elaborati del Piano di Governo del Territorio in cui si individua la fascia di salvaguardia del Terdoppio .

Proposta conclusiva:

#### **RECEPITA**

1. **Si sistema e perfeziona l'articolo 16, comma 5, delle Norme Tecniche d'Attuazione NTA di PGT con il seguente testo sostitutivo del precedente:**

##### **"5. Fascia di salvaguardia del Torrente Terdoppio**

Fatto salvo quanto previsto al seguente capoverso, all'interno della Fascia di salvaguardia del Torrente Terdoppio non è permessa alcuna trasformazione urbanistica e sono sempre vietate le attività estrattive comunque denominate, comprese le bonifiche agricole. Inoltre i trasferimenti di materiale sabbioso e ghiaioso all'interno dei fondi agricoli senza asportazione di materiale, di cui all'articolo 36, comma 1, della Legge Regionale n.14 del 1998, devono essere motivati e documentati. E' invece ammessa la realizzazione delle seguenti opere:

- a. i percorsi ciclopedonali, di cui all'ARTICOLO 28, comma 2, lettera a, funzionali alla connessione ciclabile e pedonale con l'urbanizzato e con la viabilità ad accesso pubblico;
- b. gli spazi di sosta o di parcheggio, di cui all'ARTICOLO 28, comma 2, lettera b, localizzati nelle aree perimetrali e collegati alla viabilità ad accesso pubblico, costituiti da superfici drenate ed inerbite e mascherati adeguatamente da strutture vegetali lineari arboreo-arbustive, anche secondo quanto disposto dall'ARTICOLO 30, comma 1;
- c. le reti di infrastrutturali appartenenti alla categoria delle opere di urbanizzazione primaria, di cui all'ARTICOLO 28, comma 2, lettera c;
- d. le aree verdi pubbliche extraurbane, costituite da radure arborate provviste di infrastrutture leggere per la fruizione e la divulgazione, anche secondo quanto disposto dall'ARTICOLO 30, comma 1.

All'interno Fascia di salvaguardia del Torrente Terdoppio va promossa la realizzazione di progetti concordati d'area che prevedano la compartecipazione del Comune, di altri eventuali soggetti pubblici e dei titolari delle superfici private e che siano finalizzati al mantenimento o al ripristino delle destinazioni d'uso assunte ad obiettivo.

All'interno Fascia di salvaguardia del Torrente Terdoppio o nelle aree immediatamente esterne sono identificate le seguenti specificità territoriali:

- a. elementi di interesse geomorfologico e naturalistico: alveo del Terdoppio, reticolo idrico minore, specchi d'acqua, zone umide, scarpate;
- b. percorsi di fruizione: strade vicinali e itinerari di connessione con la viabilità ad accesso pubblico;
- c. aree a verde pubblico, di interesse pubblico e generale, del Piano dei Servizi;
- d. elementi di degrado: insediamenti zootecnici, insediamenti produttivi, aree a monocultura, interferenze infrastrutturali;
- e. elementi del paesaggio agrario tradizionale: siepi, filari, singoli esemplari arborei, arginelli a vegetazione naturale erbacea.

La Fascia di salvaguardia del Torrente Terdoppio è suddivisa, sulla base della prevalenza delle funzioni attribuite, in:

- a. Aree di tutela, riqualificazione e fruizione dei valori paesaggistici ed ecologici
- b. Aree di esercizio dell'agricoltura compatibile

Le Aree di tutela, riqualificazione e fruizione dei valori paesaggistici ed ecologici sono costituite dagli elementi di interesse geomorfologico e naturalistico, dalle superfici appartenenti al demanio idrico, dalle superfici intercluse fra il demanio idrico e l'alveo attivo del Terdoppio, dalle fasce di rispetto dal ciglio di

sponda dei corpi idrici, di ampiezza pari a 10m (dieci metri) per il Torrente Terdoppio e le zone umide, e a 5m (cinque metri) per il reticolo minore, dai percorsi, ovvero dalle strade vicinali e dagli itinerari di connessione con la viabilità ad accesso pubblico, nonché dalle aree a verde pubblico, di interesse pubblico e generale, del Piano dei Servizi, e dagli Ambiti di riqualificazione dell'interfaccia.

All'interno delle Aree di tutela, riqualificazione e fruizione dei valori paesaggistici ed ecologici sono ammesse esclusivamente attività finalizzate alla salvaguardia e al miglioramento delle caratteristiche ambientali degli elementi di interesse geomorfologico e naturalistico, al mantenimento o al ripristino della funzionalità dei percorsi di fruizione, ovvero delle strade vicinali e degli itinerari di connessione, e alla realizzazione delle strutture vegetali atte al mascheramento degli elementi di degrado, nonché alla riqualificazione delle aree a verde pubblico, di interesse pubblico e generale, del Piano dei Servizi.

Fermi restando i divieti e le prescrizioni previsti da altre leggi o regolamenti, nelle Aree di tutela, riqualificazione e fruizione dei valori paesaggistici ed ecologici sono sempre vietati:

a. l'eliminazione e la compromissione delle macchie di vegetazione spontanea, delle fasce ripariali, delle zone umide, delle scarpate;

b. gli interventi passibili di pregiudicare la naturale dinamica morfologica del Torrente Terdoppio, ad eccezione di quelli finalizzati alla protezione dell'urbanizzato e delle opere ed infrastrutture soggette a rischio idraulico;

c. l'utilizzo agricolo diverso dalla forestazione a scopo ambientale, dalle azioni agroambientali relative alle produzioni vegetali estensive, alla realizzazione di strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate, al miglioramento ambientale del territorio rurale e al ritiro dei seminativi per scopi naturalistici, ovvero dalla copertura vegetale naturale permanente mantenuta in buone condizioni agronomiche e ambientali;

d. l'utilizzo delle fasce di rispetto del Torrente Terdoppio e delle zone umide per la viabilità destinata al transito dei mezzi a servizio delle attività agricole;

e. il recapito nelle zone umide di sistemi di drenaggio superficiale e di colo provenienti da appezzamenti impiegati per produzioni cerealicole;

f. l'utilizzo agronomico di effluenti di allevamento, letami, fanghi, ammendanti e fertilizzanti azotati, ad eccezione delle concimazioni localizzate effettuate per la realizzazione di impianti arborea arbustivi.

All'interno degli Ambiti di riqualificazione dell'interfaccia è ammessa esclusivamente la realizzazione di strutture vegetali lineari arboreo arbustive pluristratificate destinate al mascheramento degli elementi di degrado, al fine di eliminare o ridurre la percezione di questi ultimi lungo la Fascia di salvaguardia del Torrente Terdoppio.

Le Aree di esercizio dell'agricoltura compatibile sono tutte le superfici agricole interne Fascia di salvaguardia del Torrente Terdoppio diverse dalle Aree di tutela, riqualificazione e fruizione dei valori paesaggistici ed ecologici, come sopra definite.

Le Aree di esercizio dell'agricoltura compatibile sono prevalentemente destinate all'attività di produzione agricola, che va tuttavia esercitata assicurando, in base alle preesistenze ambientali, la ricomposizione della trama naturalistica, ovvero la ricostituzione di un'adeguata dotazione di elementi del paesaggio agrario tradizionale quali siepi, filari, esemplari arborei.

In particolare, all'interno delle Aree di esercizio dell'agricoltura compatibile sono individuati ambiti di ricomposizione della trama naturalistica, rappresentati da ampie superfici ad assetto colturale ed ecosistemico fortemente semplificato e che costituiscono elemento di degrado dei valori ambientali e paesaggistici.

Nelle Aree di esercizio dell'agricoltura compatibile sono vietate l'eliminazione e la compromissione degli elementi del paesaggio agrario tradizionale: siepi, filari, singoli esemplari arborei."

1.bis Parallelamente vengono aggiornati e perfezionati i seguenti elaborati:

l'elaborato del Piano delle Regole PR02bis (concordanza con l'articolo rettificato ed eliminazione delle zone umide erroneamente identificate);

l'elaborati del Documento di Piano identificato come DP08 e l'elaborato del Piano delle Regole identificato come PR02 (eliminazione delle zone umide erroneamente identificate).

2. Si aggiunge alla fine dell'articolo 16, comma 3, delle Norme Tecniche d'Attuazione NTA di PGT con il seguente testo:

"j. Chiusa di derivazione della roggia del Boschetto, localizzata lungo il Torrente Terdoppio in prossimità del confine meridionale con il comune di Garlasco."

2.bis Parallelammente viene aggiornato l'elaborato del Documento di Piano identificato come DPO2 (aggiunta tra i Beni immobili, tutelati ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 42/2004 della voce "14. Chiusa di derivazione della Roggia Boschetto sul Terdoppio").

3. Nell'elaborato del Documento di Piano DPA4 (Relazione tecnico illustrativa) si introduce il seguente testo specificativo:

"Nelle Aree di valore paesaggistico - ambientale ed ecologiche rientrano anche le aree lungo il torrente Terdoppio, le quali sono sottoposte a particolare tutela.

Il presente Piano di Governo del Territorio individua specificamente una Fascia di salvaguardia del Torrente Terdoppio, all'interno della quale è vietata qualsiasi trasformazione urbanistica e sono sempre vietate le attività estrattive comunque denominate, comprese le bonifiche agricole. Tale fascia costituisce proposta di ripermimetrazione delle superfici soggette a vincolo paesistico di cui all'articolo 142 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio. Pertanto l'indicazione potrà quindi essere fatta propria dalla Provincia, cui, nell'ambito del PTCP, compete il proporre ampliamenti, integrazioni e revisioni delle aree tutelate ai sensi della Parte Terza del Decreto Legislativo n.42/2004 e s.m.i.

La Fascia di salvaguardia del Torrente Terdoppio è suddivisa, sulla base della prevalenza delle funzioni attribuite, in: Aree di tutela, riqualificazione e fruizione dei valori paesaggistici ed ecologici e in Aree di esercizio dell'agricoltura compatibile.

Le Aree di tutela, riqualificazione e fruizione dei valori paesaggistici ed ecologici sono costituite dagli elementi di interesse geomorfologico e naturalistico, dalle superfici appartenenti al demanio idrico, dalle superfici intercluse fra il demanio idrico e l'alveo attivo del Terdoppio, dalle fasce di rispetto dal ciglio di sponda dei corpi idrici, di ampiezza pari a 10m (dieci metri) per il Torrente Terdoppio e le zone umide, e a 5m (cinque metri) per il reticolo minore, dai percorsi, ovvero dalle strade vicinali e dagli itinerari di connessione con la viabilità ad accesso pubblico, nonché dalle aree a verde pubblico, di interesse pubblico e generale, del Piano dei Servizi, e dagli Ambiti di riqualificazione dell'interfaccia. All'interno delle Aree di tutela, riqualificazione e fruizione dei valori paesaggistici ed ecologici sono ammesse esclusivamente attività finalizzate alla salvaguardia e al miglioramento delle caratteristiche ambientali degli elementi di interesse geomorfologico e naturalistico, al mantenimento o al ripristino della funzionalità dei percorsi di fruizione, ovvero delle strade vicinali e degli itinerari di connessione, e alla realizzazione delle strutture vegetali atte al mascheramento degli elementi di degrado, nonché alla riqualificazione delle aree a verde pubblico, di interesse pubblico e generale, del Piano dei Servizi. All'interno degli Ambiti di riqualificazione dell'interfaccia è ammessa esclusivamente la realizzazione di strutture vegetali lineari arboreo arbustive pluristratificate destinate al mascheramento degli elementi di degrado, al fine di eliminare o ridurre la percezione di questi ultimi lungo la Fascia di salvaguardia del Torrente Terdoppio.

Le Aree di esercizio dell'agricoltura compatibile sono tutte le superfici agricole interne Fascia di salvaguardia del Torrente Terdoppio diverse dalle Aree di tutela, riqualificazione e fruizione dei valori paesaggistici ed ecologici, come sopra definite. Le Aree di esercizio dell'agricoltura compatibile sono prevalentemente destinate all'attività di produzione agricola, che va tuttavia esercitata assicurando, in base alle preesistenze ambientali, la ricomposizione della trama naturalistica, ovvero la ricostituzione di un'adeguata dotazione di elementi del paesaggio agrario tradizionale quali siepi, filari, esemplari arborei. In particolare, all'interno delle Aree di esercizio dell'agricoltura compatibile sono individuati ambiti di ricomposizione della trama naturalistica, rappresentati da ampie superfici ad assetto culturale ed ecosistemico fortemente semplificato e che costituiscono elemento di degrado dei valori ambientali e paesaggistici. Nelle Aree di esercizio dell'agricoltura compatibile sono vietate l'eliminazione e la compromissione degli elementi del paesaggio agrario tradizionale: siepi, filari, singoli esemplari arborei."

4. Nell'elaborato del Documento di Piano DPA4 (Relazione tecnico illustrativa) si introduce il seguente testo specificativo:

"Si suggerisce il rinvio ad un'apposita Regolamentazione Comunale della disciplina delle modalità di accesso e di fruizione delle superfici interne alla Fascia di tutela del Terdoppio."

OSS\_A3

**OSSERVAZIONE PERVENUTA IN DATA 28 MARZO 2009 (PROTOCOLLO N. 0003695) DA PARTE DI: LEGAMBIENTE (OGGETTO: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TROMELLO, OSSERVAZIONI AI SENSI DEL COMMA 4 DELL'ART. 13 DELLA L.R.12/05)**

Descrizione sintetica:

L'osservazione pervenuta da Legambiente, associazione riconosciuta quale associazione d'interesse ambientale dal Ministero dell'Ambiente, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 394 del 8 luglio 1986, è suddivisa in diverse parti, nelle quali sono sostanzialmente riproposte le osservazioni del 16 gennaio 2009.

In sintesi con riguardo al Documento di Piano:

1. viene evidenziato il sovradimensionamento insediativo in ragione di tre argomentazioni, ovvero: a. l'evoluzione dello sviluppo demografico; b. nell'incremento della capacità insediativa deve comprendersi anche una percentuale di aumento di abitanti teorici derivante dalle aree di completamento; c. la validità quinquennale del documento di piano;
2. si sottolinea difformità tra previsioni inserite in area agricola ma in contrasto con quanto previsto dalla l.r.12/05;
3. si rileva la mancanza di un'adeguata quantificazione dei costi del piano di cui agli articoli 8 e 9 della l.r.12/05, anche in rapporto al programma triennale delle opere pubbliche;
4. si mettono in evidenza alcune incoerenze tra i contenuti del PGT e gli strumenti di pianificazione sovraordinata, e in particolare le seguenti previsioni in contrasto con il PTCP o con previsioni regionali: a. l'area A (ristorante), di cui all'art.49 delle NTA del PGT, rientra in un corridoio primario della rete ecologica regionale, e anche in un elemento di primo livello ed è in presenza di un varco da deframmentare; b. una piccola parte dell'area B (campo tiro), di cui all'art.49 delle NTA del PGT, rientra in un elemento di primo livello della rete ecologica regionale; una parte dell'area C (smaltimento), di cui all'art.49 delle NTA del PGT, e l'area destinata all'agricoltura, di cui all'art.46 delle NTA di PGT, collocata a nord est della stessa, ricadono in area di elevato contenuto naturalistico di cui all'art.34 delle NTA del PTCP; una parte dell'area G (allevamento ittico), di cui all'art.49 delle NTA del PGT, ricade in un elemento secondario della rete ecologica regionale; una piccola parte dell'area E (allevamento suini), di cui all'art.49 delle NTA del PGT, rientra in un corridoio primario della rete ecologica regionale; e inoltre le Aree di Trasformazione identificati con i numeri 12, 13 e 14, staccati dal tessuto edificato, rientrano altresì in un corridoio primario della rete ecologica regionale, e non in linea con gli indirizzi di tutela del PTPR e del PTCP; infine nella tavola DP2 del PGT non sono indicate le aree di riqualificazione naturalistica del PTCP vigente che sono prescrittive (come le aree di elevato contenuto naturalistico e le emergenze naturalistiche) e che nell'attraversamento del paese sembrano, in altre tavole, essere state ridotte per alcuni interventi;
5. si segnala anche che quasi inesistenti sono le alternative sviluppate per gli ambiti di trasformazione ed in alcuni casi non si evidenziano, come invece richiede la normativa, quali siano state le scelte programmatone che hanno portato a individuare alcune aree rispetto a altre.

Con riguardo al Piano delle Regole:

6. si ritiene molto importante che gli ambiti di trasformazione, individuati nel Documento di Piano come previsto dall'articolo 8 della l.r.12/05, non vengano inseriti anche nel Piano delle Regole, al fine di non vanificare l'impostazione della legge relativa alla predisposizione di strumenti con contenuti ed effetti diversi;

Con riguardo al Piano dei servizi:

7. si evidenzia la mancanza di considerazioni nelle relazioni del PGT sulla rete ecologica regionale, di cui alla DGR 6447/08, e sul rapporto tra la stessa, quella provinciale e quella comunale, anche in ragione dell'articolo 9, comma 1, della l.r.12/05.

Fra le osservazioni evidenziate dall'Associazione è emerso anche:

- A1. il mancato rispetto delle direttive impartite con Delibera di Giunta Regionale n. 6420/2007 pubblicata sul BURL 2° supplemento straordinario del 24 gennaio 2008 in materia di informazioni;

Infine alcuni punti riguardano specificamente la VAS, ovvero:

- B1. viene rilevata una scarsa integrazione tra aspetti ambientali e urbanistici
- B2. viene evidenziata uno scarso recepimento all'interno del Rapporto Ambientale dei contenuti richiesti al punto f) dell'Allegato I della Direttiva 2001/42/CE.

- B3. viene evidenziata l'inesistenza di uno specifico sviluppo delle alternative di Piano.
- B4. nel Piano di Monitoraggio proposto dalla VAS non si riscontrano indicatori atti a verificare l'evoluzione del PGT. Non sono esplicitate le definizioni degli indicatori, del loro modo di calcolo e dei valori attuali di riferimento. Si evidenzia la necessità di attivare uno specifico SIT a livello locale.
- B5. non è stato riscontrato il Piano di Zonizzazione acustica e il Piano di Illuminazione.
- B6. vengono evidenziate le potenziali problematiche indotte dall'eventuale realizzazione dell'autostrada Redavalle - Castello d'Agogna, interessante il Comune di Tromello. Viene richiesto alla VAS del PGT si sviluppasse specifiche valutazioni di due scenari alternativi (con e senza autostrada).

Considerazioni:

1. Per quanto attiene agli obiettivi di sviluppo quantitativo del Documento di Piano è bene precisare che la Legge Regionale n.12 del 2005 e s.m.i. specifica espressamente il compito fondamentale del Documento di Piano, ovvero determinare "gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT; nella definizione di tali obiettivi il documento di piano tiene conto della riqualificazione del territorio, della minimizzazione del consumo del suolo in coerenza con l'utilizzazione ottimale delle risorse territoriali, ambientali ed energetiche, della definizione dell'assetto viabilistico e della mobilità, nonché della possibilità di utilizzazione e miglioramento dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale" (articolo 8, comma 2, lettera b). Tale ruolo del Documento di Piano è esplicitato anche nell'elaborato DPa1 del PGT alla pag.3.

Inoltre l'articolo 8 della Legge Regionale n. 12 del 2005 è ulteriormente esplicitato ed approfondito nel capitolo 2 (Il Documento di Piano) delle "Modalità per la pianificazione comunale" (approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 8/1681 del 29 dicembre 2005 e pubblicata sul BURL 2 Supplemento Straordinario del 26 gennaio 2006), dove in particolare sottolinea esplicitamente che: "La caratteristica fondamentale del Documento di Piano è quella di possedere contemporaneamente una dimensione strategica, che si traduce nella definizione di una visione complessiva del territorio comunale e del suo sviluppo, ed una più direttamente operativa, contraddistinta dalla determinazione degli obiettivi specifici da attivare per le diverse destinazioni funzionali e dall'individuazione degli ambiti soggetti a trasformazione. Il Documento di Piano, pur riferendosi ad un arco temporale definito (validità quinquennale assegnata dalla Legge), che risponde ad un'esigenza di flessibilità legata alla necessità di fornire risposte tempestive al rapido evolversi delle dinamiche territoriali, proprio per l'essenza dello stesso deve contenere una visione strategica rivolta ad un orizzonte temporale di più ampio respiro." Tale ruolo del Documento di Piano è esplicitato anche nell'elaborato DPa1 del PGT alle successive pagine 5 e 9.

Pertanto la vigente legislazione regionale in materia di governo del territorio, proprio in riferimento agli obiettivi di sviluppo quantitativo, rivolge particolare importanza all'idea del Documento di Piano e alle sue linee strategiche (ovvero soprattutto alla riqualificazione del territorio, alla riduzione del consumo di suolo, alla definizione dell'assetto viabilistico, al miglioramento dei servizi), piuttosto che alla semplice verifica della quantità di abitanti teorici, che nella precedente normativa regionale costituiva l'unico elemento limitato di verifica delle politiche territoriali.

Partendo da queste premesse si evidenzia anche che il vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Tromello prevedeva 25 aree soggette a Piano di Lottizzazione a carattere prevalentemente residenziale per complessivi 26 ettari circa, dei quali circa 12 ettari in corso di realizzazione.

Il PGT adottato prevede invece la conferma dei circa 14 ettari di aree assoggettate a piano attuativo, riclassificando gli stessi come aree di trasformazione, e solo 6 ettari di nuove aree di trasformazione nuovi, per complessivi 20 ettari di aree di trasformazione di cui oltre i due terzi confermati dal PRG vigente.

Come già evidenziato nell'elaborato del Documento di Piano DPA4 (Relazione tecnico illustrativa) "per quanto attiene alla modifica delle aree esistenti (...) esse sono limitate dal punto di vista dell'espansione, tanto è che le nuove aree di trasformazione, definite dal presente PGT ammontano a poco meno di sei ettari. In altri termini rispetto al (...) territorio comunale solo lo 0,2% (il due per mille) viene definito come nuova area di trasformazione residenziale. Di fatto il PGT conferma le aree già azionate come soggette a lottizzazione e in corso di attuazione o non ancora attuate, che ammontano a 14 ettari, pari cioè allo 0,4% (il 4 per mille) dell'intero territorio comunale." Inoltre "gli ampliamenti dell'area potenzialmente edificabile, costituita dalle aree di trasformazione nuove, previste dal Piano di Governo del Territorio, sono individuate in continuità con le esistenti zone edificate e non compromettono né alterano aree di particolare pregio ambientale ed agronomico. Sono invece introdotte al fine di completare con coerenza la parte edificabile di Tromello." In conclusione "le Aree di Trasformazione comprendono le aree del territorio comunale, in stretto rapporto al centro abitato, con superfici libere e utilizzabili per il completamento e l'espansione del tessuto edilizio esistente e dei relativi servizi. Al loro interno è prevista la possibilità di

modificazione dei suoli ai fini edificatori, contestualmente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e in particolare delle aree pubbliche per la viabilità e la sosta e delle aree a verde previste dal Piano di Governo del Territorio. (...) Esse (...) devono in particolare modo contribuire alla realizzazione della viabilità prevista dallo stesso Piano dei Servizi sulla base degli obiettivi e delle scelte definiti dal presente Documento di Piano.” Quindi “è importante sottolineare che le Aree di Trasformazione a carattere residenziale sono state individuate al fine di ottenere determinati risultati in riferimento agli obiettivi di Piano di Governo del Territorio. In particolare si è cercato di evitare un eccessivo consumo di suolo localizzando le Aree di Trasformazione residenziali (...) in stretto rapporto con il centro edificato esistente e di ottemperare la sistemazione del sistema della viabilità e della sosta. Alla luce dei principi suddetti quindi non sono state prese in considerazione aree potenzialmente edificabili ma che non rispondessero a quanto stabilito e sopradescripto. (...) Inoltre (...) all'interno delle Aree di Trasformazione è sempre prevista una quota di verde privato minimo e una quantità di alberi, e anche di arbusti (...). Complessivamente, l'attuazione delle Aree di Trasformazione previste dal presente Piano di Governo del Territorio induce un aumento delle aree a verde e piantumate esistenti pari ad quasi 53.000 mq con almeno oltre 900 alberi ad alto fusto e altrettanti arbusti di nuovo impianto.”

Alla luce di quanto già scritto nell'elaborato del Documento di Piano DPA4 (Relazione tecnico illustrativa) e sopra riportato si può quindi sostenere che, nel rispetto dell'articolo 8, comma 2, lettera b della Legge Regionale 12/2005 e s.m.i., nella definizione degli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT il Documento di Piano ha tenuto conto della riqualificazione del territorio, della minimizzazione del consumo del suolo, della definizione dell'assetto viabilistico e della mobilità, nonché del miglioramento dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale.

In sintesi si ribadisce che:

- l'evoluzione dello sviluppo demografico non è l'unico parametro per la definizione degli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT, in quanto il Documento di Piano deve tenere conto anche della riqualificazione del territorio, della minimizzazione del consumo del suolo, della definizione dell'assetto viabilistico, della possibilità di utilizzazione e miglioramento dei servizi pubblici, come espressamente evidenziato dall'articolo 8, comma 2, lettera b, delle Legge Regionale n.12 del 2005;

- in secondo luogo la scelta del Documento di Piano è stata quella di confermare tutte le aree già individuate dal precedente Piano Regolatore Generale come aree edificabili e soggette a pianificazione attuativa, e pertanto la reale nuova capacità insediativa teorica introdotta dal Piano di Governo del Territorio risulta di poco inferiore ai 250 abitanti (pari a meno del 7% dell'attuale popolazione), corrispondente alla variazione verificatasi nell'ultimo quinquennio; ai fini del calcolo di cui all'articolo 9, comma 2, della Legge Regionale n. 12 del 2005 e s.m.i., il totale delle aree per servizi risulta pari a 135.000 mq esistenti oltre a 15.000 da realizzarsi in funzione delle aree di trasformazione previste; pertanto risulta una dotazione prevista di oltre 30 metri quadrati per abitante teorico di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale;

- la validità quinquennale del Documento di Piano, oltre ad essere stabilita perentoriamente con la Legge Regionale n. 12 del 2005 e s.m.i. viene ribadita espressamente dalle Norme Tecniche d'Attuazione NTA di PGT nell'articolo 3 comma 2.

2. si recepisce la verifica della difformità tra previsioni inserite in area agricola ma in contrasto con quanto previsto dalla Legge Regionale n.12 del 2005 e s.m.i. ricollegando le aree con allevamenti esistenti nel territorio extraurbano alle destinazioni agricole.
3. si evidenzia che la sostenibilità economica delle scelte del Piano di Governo del Territorio è stata alla base di tutta l'elaborazione del PGT stesso e in particolare del Piano dei Servizi; questo non prevede l'acquisizione di nuove aree pubbliche se non attraverso l'attuazione di quanto previsto per le Aree di Trasformazione individuate; nell'elaborato denominato PS06 sono state comunque quantificati i costi presunti di 12 progetti schematici su aree già di proprietà pubblica i quali, potranno essere realizzati in funzione dell'attuazione del Piano e in relazione al Programma Triennale delle opere pubbliche.

Nell'articolo 40, comma 1, delle NTA di PGT si specifica che: “Le Aree per servizi comprendono le aree del territorio comunale pubbliche, di interesse pubblico e generale, necessarie alla comunità di Tromello nel suo insieme e in ragione della sua composizione sociale. Esse sono individuate nell'elaborato “PS05 – Tavola delle aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale - Centro abitato di Tromello (scala 1:2000)”, con apposito retino geometrico e sigle identificative, definite in base le categorie specificate nei successivi commi. Inoltre nell'elaborato “PS06 – Schede degli interventi nelle aree per servizi (scala 1:2000)” sono specificati i suggerimenti progettuali per le opere da eseguirsi all'interno delle Aree per servizi strategiche.

Nell'articolo 3, comma 4, delle NTA di PGT si specifica che : “In particolare, in sede di Bilancio e approvazione del Programma triennale delle opere pubbliche e relativi aggiornamenti, il Comune verifica

lo stato di attuazione delle previsioni contenute negli elaborati del Piano dei Servizi (...) e ne determina gli eventuali adeguamenti con Deliberazione Comunale ai sensi della legislazione vigente.”

4. con riguardo alle incoerenze tra i contenuti del PGT e gli strumenti di pianificazione sovraordinata si mette in evidenza che l'articolo 4, comma 2, delle Norme Tecniche d'Attuazione NTA di PGT specifica espressamente che: “Gli strumenti della pianificazione territoriale sovraumunale, regionale e provinciale, (...) hanno efficacia di orientamento, indirizzo e coordinamento, fatti salvi i contenuti cogenti stabiliti dalla legislazione vigente.”

Peraltro nel dettaglio si riscontra che:

a. l'area del ristorante, realizzato nel 1972 a seguito di regolare concessione edilizia rilasciata dal Sindaco, localizzata sulla Strada Provinciale per Mortara rientra effettivamente all'interno di un corridoio primario della rete ecologica regionale, e anche in un elemento di primo livello ed è in presenza di un varco da deframmentare;

b. l'area del campo tiro a volo, realizzata a seguito di autorizzazione del 1988, tramite licenza rilasciata dal Sindaco (Autorizzazione comunale effettuata con licenza rilasciata dal Sindaco tramite provvedimento del 1 ottobre 1988), localizzata sulla Strada per Gambolò, rientra effettivamente in parte all'interno di un elemento di primo livello della rete ecologica regionale;

c. l'area con l'impianto di trattamento rifiuti speciali non pericolosi, realizzato a seguito di autorizzazione del 2001 (Delibera di Giunta Regionale n. VII/7566 del 21 dicembre 2001. Approvazione del progetto, autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle operazioni di messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da terzi, e successivo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura, pubblicato nel BURL n. 53 del 31 dicembre 2002, 1 Supplemento Straordinario), ampliata nel 2005 (Decreto Dirigente Unità Organizzativa n. 6435 del 2 maggio 2005. Ampliamento di un impianto di messa in riserva e condizionamento di rifiuti speciali non pericolosi, per il successivo riutilizzo in agricoltura, pubblicato nel BURL n. 22 del 30 maggio 2005, Serie Ordinaria) e autorizzata nuovamente dalla Provincia nel 2006 (Provincia di Pavia, Settore Suolo e Rifiuti, Protocollo n. 17963/06, Autorizzazione n. 51 del 2006. Oggetto: Ditta Evergreen s.r.l. - Rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e dell'art. 9 D. Lgs 99/92, alle attività di messa in riserva (R13), trattamento/condizionamento (R3) e successivo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da terzi, preso l'impianto sito in Comune di Tromello (PV), strada vicinale della Bellaria), localizzata lungo la strada vicinale della Bellaria e la vicina area destinata all'agricoltura, collocata a nord est della stessa, ricadono parzialmente in area di elevato contenuto naturalistico di cui all'articolo 34 delle NTA del PTCP;

d. l'area dell'allevamento ittico, già autorizzato, localizzato lungo la Strada Provinciale per Alagna, ricade in parte dentro un elemento secondario della rete ecologica regionale;

e. l'area dell'allevamento suinicolo della Gazzera, già autorizzato, rientra in un corridoio primario della rete ecologica regionale;

f. inoltre le Aree di Trasformazione identificate come AT12, AT13 e AT14, che confermano previsioni nel Piano Regolatore Generale vigente, rientrano in un corridoio primario della rete ecologica regionale;

g. infine nella tavola DP2 del PGT non sono indicate le Aree di riqualificazione naturalistica del PTCP vigente che sono prescrittive (come le aree di elevato contenuto naturalistico e le emergenze naturalistiche);

E' bene pertanto sottolineare che le destinazioni segnalate nel precedente elenco risultano in gran parte già esistenti e già autorizzate con le procedure previste per legge; pertanto il Piano di Governo del Territorio le recepisce come stato di fatto. Inoltre le aree edificabili previste dallo stesso PGT e sopra evidenziate sono confermate rispetto a quelle già Piano Regolatore Generale vigente.

Ciononostante si ritiene necessario ribadire nelle Norme Tecniche d'Attuazione la coerenza degli interventi con quanto previsto dagli strumenti della pianificazione sovraordinata. In particolare:

All'articolo 39, comma 1, delle NTA di PGT si aggiunge la seguente frase: “Le Aree di Trasformazione devono essere realizzate in coerenza con la Rete Ecologica Regionale (RER), la Rete Ecologica Provinciale (REP) e la Rete Ecologica Comunale (REC), individuate nell'elaborato intitolato “PS07 – Tavola delle Reti ecologiche – Rete Ecologica Comunale – Rete Ecologica Provinciale – Rete Ecologica Regionale (scala 1:10000), e con le prescrizioni del PTCP vigente.”

All'articolo 40, comma 1, delle NTA di PGT si aggiunge la seguente frase: “Le Aree per servizi devono essere realizzate in coerenza con la Rete Ecologica Regionale (RER), la Rete Ecologica Provinciale (REP) e la Rete Ecologica Comunale (REC), individuate nell'elaborato intitolato “PS07 – Tavola delle Reti

ecologiche – Rete Ecologica Comunale – Rete Ecologica Provinciale – Rete Ecologica Regionale (scala 1:10000), e con le prescrizioni del PTCP vigente.”

All'articolo 44, comma 1, delle NTA di PGT si aggiunge la seguente frase: “Le Aree consolidate residenziali devono essere realizzate in coerenza con la Rete Ecologica Regionale (RER), la Rete Ecologica Provinciale (REP) e la Rete Ecologica Comunale (REC), individuate nell'elaborato intitolato “PS07 – Tavola delle Reti ecologiche – Rete Ecologica Comunale – Rete Ecologica Provinciale – Rete Ecologica Regionale (scala 1:10000), e con le prescrizioni del PTCP vigente.”

All'articolo 45, comma 1, delle NTA di PGT si aggiunge la seguente frase: “Le Aree consolidate produttive devono essere realizzate in coerenza con la Rete Ecologica Regionale (RER), la Rete Ecologica Provinciale (REP) e la Rete Ecologica Comunale (REC), individuate nell'elaborato intitolato “PS07 – Tavola delle Reti ecologiche – Rete Ecologica Comunale – Rete Ecologica Provinciale – Rete Ecologica Regionale (scala 1:10000), e con le prescrizioni del PTCP vigente.”

All'articolo 46, comma 1, delle NTA di PGT si aggiunge la seguente frase: “Le Aree consolidate extraurbane devono essere realizzate in coerenza con la Rete Ecologica Regionale (RER), la Rete Ecologica Provinciale (REP) e la Rete Ecologica Comunale (REC), individuate nell'elaborato intitolato “PS07 – Tavola delle Reti ecologiche – Rete Ecologica Comunale – Rete Ecologica Provinciale – Rete Ecologica Regionale (scala 1:10000), e con le prescrizioni del PTCP vigente.”

All'articolo 47, comma 1, delle NTA di PGT si aggiunge la seguente frase: “Le Aree destinate all'agricoltura devono rispettare la Rete Ecologica Regionale (RER), la Rete Ecologica Provinciale (REP) e la Rete Ecologica Comunale (REC), individuate nell'elaborato intitolato “PS07 – Tavola delle Reti ecologiche – Rete Ecologica Comunale – Rete Ecologica Provinciale – Rete Ecologica Regionale (scala 1:10000), e con le prescrizioni del PTCP vigente.”

5. il confronto tra gli elaborati del Documento di Piano DPO3 e DPO8 evidenzia le alternative sviluppate per gli ambiti di trasformazione; come già evidenziato nelle considerazioni svolte nel precedente punto 1 si evidenzia che il consumo di suolo è proporzionato alle esigenze di completamento dei tessuti, di miglioramento del verde (sistema del verde) e dell'infrastrutturazione (sistema della viabilità e della sosta), considerando in particolare che al fine della costruzione della futura nuova viabilità (ovvero al perfezionamento della mobilità comunale esistente) tutte le Aree di Trasformazione previste concorrono in modo equanime al sua realizzazione e pertanto non esistono Aree di Trasformazione privilegiate rispetto ad altre per l'attuazione di questo obiettivo principale.

Con riguardo al Piano delle Regole:

6. si condivide la scelta di non riportare la conformazione degli ambiti di trasformazione nel Piano delle Regole, ma espressamente nell'elaborato DPO9 del Documento di Piano.

Peraltro si sottolinea che l'articolo 39 delle Norme Tecniche d'Attuazione NTA di PGT specifica che “Le Aree di Trasformazione sono le aree del territorio comunale potenzialmente edificabili e non hanno valore giuridico sul regime dei suoli fino all'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi e alla stipula delle relative convenzioni, come disposto dall'ARTICOLO 32.”

Inoltre si evidenzia che l'articolo 3, comma 2, delle Norme Tecniche d'Attuazione NTA di PGT specifica che “La validità delle previsioni individuate negli elaborati del presente Piano di Governo del Territorio è a tempo indeterminato, fatta eccezione per quelle contenute nel Documento di Piano (...) che hanno validità a tempo determinato, secondo quanto disposto dalla LR n.12/2005 e s.m.i.”

Pare comunque opportuno aggiungere alla fine dell'articolo 39, comma 1, il seguente periodo: “Fino all'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi e alla stipula delle relative convenzioni all'interno delle Aree di Trasformazione è ammesso il mantenimento delle destinazioni e degli usi esistenti, nonché, nel caso di edifici esistenti, i soli interventi di Manutenzione ordinaria e di Manutenzione straordinaria, di cui all'ARTICOLO 23.”

Con riguardo al Piano dei Servizi:

7. per quanto attiene più specificamente alla necessità di individuazione e sviluppo di uno schema di Rete Ecologica Comunale, nel rispetto degli indirizzi degli strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati, ovvero del Piano Territoriale Paesistico Regionale PTPR e del Piano Territoriale Regionale PTR, nonché del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP, si pone in rilievo che la stessa corrisponde all'insieme delle aree individuate come “Aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche”, le quali sono individuate nell'elaborato DPO8 del Documento di Piano e nell'Elaborato PRO2 del Piano delle Regole a seguito delle analisi svolte nel quadro conoscitivo del territorio comunale ed anche in rapporto agli strumenti della pianificazione sovraordinata; le Norme Tecniche d'Attuazione NTA di PGT adottato, al proprio articolo 48 che “le Aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche comprendono le parti del territorio comunale sottoposte a salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente rurale, con orientamento

verso una progressiva rinaturalizzazione o a tutela del centro abitato di Tromello. Le Aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche (...) sono suddivise in: a. Aree di valore paesaggistico-ambientale extraurbane; b. Aree di valore paesaggistico-ambientale di rispetto dell'abitato"; sembra comunque opportuno inserire apposito elaborato grafico con individuazione esplicita di cosa si intende per Rete Ecologica Comunale (REC) anche riferendosi alla già citata Delibera Regionale del novembre del 2008;

Proposta conclusiva:

#### RECEPITA PARZIALMENTE

1. Si aggiunge all'inizio del paragrafo 4 dell'elaborato del Documento di Piano DPA4 (Relazione tecnico illustrativa) il seguente testo a migliore specificazione di quanto detto:

“Per quanto attiene agli obiettivi di sviluppo quantitativo del Documento di Piano è bene precisare che la Legge Regionale n.12 del 2005 e s.m.i. specifica espressamente il compito fondamentale del Documento di Piano, ovvero determinare “gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT; nella definizione di tali obiettivi il documento di piano tiene conto della riqualificazione del territorio, della minimizzazione del consumo del suolo in coerenza con l'utilizzazione ottimale delle risorse territoriali, ambientali ed energetiche, della definizione dell'assetto viabilistico e della mobilità, nonché della possibilità di utilizzazione e miglioramento dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale” (articolo 8, comma 2, lettera b).

Inoltre l'articolo 8 della Legge Regionale n. 12 del 2005 è ulteriormente esplicitato ed approfondito nel capitolo 2 (Il Documento di Piano) delle “Modalità per la pianificazione comunale” (approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 8/1681 del 29 dicembre 2005 e pubblicata sul BURL 2 Supplemento Straordinario del 26 gennaio 2006), dove in particolare sottolinea esplicitamente che: “La caratteristica fondamentale del Documento di Piano è quella di possedere contemporaneamente una dimensione strategica, che si traduce nella definizione di una visione complessiva del territorio comunale e del suo sviluppo, ed una più direttamente operativa, contraddistinta dalla determinazione degli obiettivi specifici da attivare per le diverse destinazioni funzionali e dall'individuazione degli ambiti soggetti a trasformazione. Il Documento di Piano, pur riferendosi ad un arco temporale definito (validità quinquennale assegnata dalla Legge), che risponde ad un'esigenza di flessibilità legata alla necessità di fornire risposte tempestive al rapido evolversi delle dinamiche territoriali, proprio per l'essenza dello stesso deve contenere una visione strategica rivolta ad un orizzonte temporale di più ampio respiro.”

Pertanto la vigente legislazione regionale in materia di governo del territorio, proprio in riferimento agli obiettivi di sviluppo quantitativo, rivolge particolare importanza all'idea del Documento di Piano e alle sue linee strategiche (ovvero soprattutto alla riqualificazione del territorio, alla riduzione del consumo di suolo, alla definizione dell'assetto viabilistico, al miglioramento dei servizi), piuttosto che alla semplice verifica della quantità di abitanti teorici, che nella precedente normativa regionale costituiva l'unico elemento limitato di verifica delle politiche territoriali.

Partendo da queste premesse si evidenzia anche che il vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Tromello prevedeva 25 aree soggette a Piano di Lottizzazione a carattere prevalentemente residenziale per complessivi 26 ettari circa, dei quali circa 12 ettari in corso di realizzazione.

Il PGT adottato prevede invece la conferma dei circa 14 ettari di aree assoggettate a piano attuativo, riclassificando gli stessi come aree di trasformazione, e solo 6 ettari di nuove aree di trasformazione nuovi, per complessivi 20 ettari di aree di trasformazione di cui oltre i due terzi confermati dal PRG vigente.”

Inoltre si aggiunge alla fine del paragrafo 9 dell'elaborato del Documento di Piano DPA4 (Relazione tecnico illustrativa) il seguente testo a migliore specificazione di quanto detto:

“In conclusione si può quindi sostenere che, nel rispetto dell'articolo 8, comma 2, lettera b della Legge Regionale 12/2005 e s.m.i., nella definizione degli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT il Documento di Piano ha tenuto conto della riqualificazione del territorio, della minimizzazione del consumo del suolo, della definizione dell'assetto viabilistico e della mobilità, nonché del miglioramento dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale.

In sintesi si ribadisce che:

- il presunto incremento di abitanti teorici generato dal documento di piano e dagli interventi attualmente in corso, così come quelli generati dal recupero delle aree residenziali consolidate, è giustificato come previsione di lungo periodo sulla base dei criteri sovraesposti;

- il suolo delle Aree di Trasformazione comunque rimane libero fino alla presentazione dei piani attuativi i quali saranno predisposte sulla base delle esigenze abitative, rispettando quanto previsto dalle norme in termini di dotazione di servizi, e soprattutto delle infrastrutture (viabilità e parcheggi) e del verde;

- la prevista utilizzazione del suolo e la rinuncia al mantenimento di suolo libero è legata a reali e concrete esigenze, che sono quelle indicate espressamente dalla legge regionale n.12 del 2005 (riqualificazione del territorio, perfezionamento dell'assetto viabilistico e della mobilità, miglioramento dei servizi pubblici);

- gli ambiti di trasformazione sono stati scelti in base ai seguenti criteri esposti nella relazione e servono tutti alla costruzione del sistema della viabilità e della sosta e del verde, e quindi non si ritiene di dovere riconsiderare il numero e l'ampiezza degli stessi in quanto servono a soddisfare il raggiungimento dei suddetti obiettivi;

- gli impatti ambientali negativi dovuti alla edificazione di nuovi lotti o all'ampliamento di aree residenziali sono stati considerati e risolti in modo opportuno e caso per caso (con le quote di verde e piantumazioni obbligatorie in ogni area, la sistemazione della viabilità e dei parcheggi, la distanza dalle infrastrutture viarie esistenti della Tangenziale e della Ferrovia), anche in ragione della Valutazione Ambientale Strategica e attraverso le sue prescrizioni nonché attraverso lo stesso PGT."

Inoltre si aggiunge alla fine del paragrafo 9 dell'elaborato del Documento di Piano DPA4 (Relazione tecnico illustrativa) il seguente testo a migliore specificazione di quanto detto:

"E' bene comunque precisare che l'evoluzione dello sviluppo demografico non è l'unico parametro per la definizione degli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT, in quanto il Documento di Piano deve tenere conto anche della riqualificazione del territorio, della minimizzazione del consumo del suolo, della definizione dell'assetto viabilistico, della possibilità di utilizzazione e miglioramento dei servizi pubblici, come espressamente evidenziato dall'articolo 8, comma 2, lettera b, della Legge Regionale n.12 del 2005.

In secondo luogo la scelta del Documento di Piano è stata quella di confermare tutte le aree già individuate dal precedente Piano Regolatore Generale come aree edificabili e soggette a pianificazione attuativa, e pertanto la reale nuova capacità insediativa teorica introdotta dal Piano di Governo del Territorio risulta di poco inferiore ai 250 abitanti (pari a meno del 7% dell'attuale popolazione), corrispondente alla variazione verificatasi nell'ultimo quinquennio; ai fini del calcolo di cui all'articolo 9, comma 2, della Legge Regionale n. 12 del 2005 e s.m.i., il totale delle aree per servizi risulta pari a 135.000 mq esistenti oltre a 15.000 da realizzarsi in funzione delle aree di trasformazione previste; pertanto risulta una dotazione prevista di oltre 30 metri quadrati per abitante teorico di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale."

2. Nell'elaborato del Documento di Piano identificato come DP08 e nell'elaborato del Piano delle Regole identificato come PR02 si reinseriscono all'interno delle aree destinate all'agricoltura le aree con allevamenti esistenti nel territorio extraurbano.

3. Si aggiunge alla fine del paragrafo 5 dell'elaborato del Documento di Piano DPA4 (Relazione tecnico illustrativa) il seguente testo a migliore specificazione di quanto detto:

"Si evidenzia che la sostenibilità economica delle scelte del Piano di Governo del Territorio è stata alla base di tutta l'elaborazione del PGT stesso e in particolare del Piano dei Servizi; questo non prevede l'acquisizione di nuove aree pubbliche se non attraverso l'attuazione di quanto previsto per le Aree di Trasformazione individuate; nell'elaborato denominato PS06 sono state comunque quantificati i costi presunti di 12 progetti schematici su aree già di proprietà pubblica i quali, potranno essere realizzati in funzione dell'attuazione del Piano e in relazione al Programma Triennale delle opere pubbliche.

Nell'articolo 40, comma 1, delle NTA di PGT si specifica che: "Le Aree per servizi comprendono le aree del territorio comunale pubbliche, di interesse pubblico e generale, necessarie alla comunità di Tromello nel suo insieme e in ragione della sua composizione sociale. Esse sono individuate nell'elaborato "PS05 - Tavola delle aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale - Centro abitato di Tromello (scala 1:2000)", con apposito retino geometrico e sigle identificative, definite in base le categorie specificate nei successivi commi. Inoltre nell'elaborato "PS06 - Schede degli interventi nelle aree per servizi (scala 1:2000)" sono specificati i suggerimenti progettuali per le opere da eseguirsi all'interno delle Aree per servizi strategiche.

Nell'articolo 3, comma 4, delle NTA di PGT si specifica che : "In particolare, in sede di Bilancio e approvazione del Programma triennale delle opere pubbliche e relativi aggiornamenti, il Comune verifica lo stato di attuazione delle previsioni contenute negli elaborati del Piano dei Servizi (...) e ne determina gli eventuali adeguamenti con Deliberazione Comunale ai sensi della legislazione vigente."

4. Si integrano le Norme Tecniche d'Attuazione NTA di PGT con le seguenti specifiche:

All'articolo 39, comma 1, delle NTA di PGT si aggiunge la seguente frase: "Le Aree di Trasformazione devono essere realizzate in coerenza con la Rete Ecologica Regionale (RER), la Rete Ecologica Provinciale (REP) e la Rete Ecologica Comunale (REC), individuate nell'elaborato intitolato "PS07 - Tavola delle Reti ecologiche - Rete Ecologica Comunale - Rete Ecologica Provinciale - Rete Ecologica Regionale (scala 1:10000), e con le prescrizioni del PTCP vigente."

All'articolo 40, comma 1, delle NTA di PGT si aggiunge la seguente frase: "Le Aree per servizi devono essere realizzate in coerenza con la Rete Ecologica Regionale (RER), la Rete Ecologica Provinciale (REP) e la Rete Ecologica Comunale (REC), individuate nell'elaborato intitolato "PS07 - Tavola delle Reti ecologiche - Rete Ecologica Comunale - Rete Ecologica Provinciale - Rete Ecologica Regionale (scala 1:10000), e con le prescrizioni del PTCP vigente."

All'articolo 44, comma 1, delle NTA di PGT si aggiunge la seguente frase: "Le Aree consolidate residenziali devono essere realizzate in coerenza con la Rete Ecologica Regionale (RER), la Rete Ecologica Provinciale (REP) e la Rete Ecologica Comunale (REC), individuate nell'elaborato intitolato "PS07 - Tavola delle Reti ecologiche - Rete Ecologica Comunale - Rete Ecologica Provinciale - Rete Ecologica Regionale (scala 1:10000), e con le prescrizioni del PTCP vigente."

All'articolo 45, comma 1, delle NTA di PGT si aggiunge la seguente frase: "Le Aree consolidate produttive devono essere realizzate in coerenza con la Rete Ecologica Regionale (RER), la Rete Ecologica Provinciale (REP) e la Rete Ecologica Comunale (REC), individuate nell'elaborato intitolato "PS07 - Tavola delle Reti ecologiche - Rete Ecologica Comunale - Rete Ecologica Provinciale - Rete Ecologica Regionale (scala 1:10000), e con le prescrizioni del PTCP vigente."

All'articolo 46, comma 1, delle NTA di PGT si aggiunge la seguente frase: "Le Aree consolidate extraurbane devono essere realizzate in coerenza con la Rete Ecologica Regionale (RER), la Rete Ecologica Provinciale (REP) e la Rete Ecologica Comunale (REC), individuate nell'elaborato intitolato "PS07 - Tavola delle Reti ecologiche - Rete Ecologica Comunale - Rete Ecologica Provinciale - Rete Ecologica Regionale (scala 1:10000), e con le prescrizioni del PTCP vigente."

All'articolo 47, comma 1, delle NTA di PGT si aggiunge la seguente frase: "Le Aree destinate all'agricoltura devono rispettare la Rete Ecologica Regionale (RER), la Rete Ecologica Provinciale (REP) e la Rete Ecologica Comunale (REC), individuate nell'elaborato intitolato "PS07 - Tavola delle Reti ecologiche - Rete Ecologica Comunale - Rete Ecologica Provinciale - Rete Ecologica Regionale (scala 1:10000), e con le prescrizioni del PTCP vigente."

Si aggiunge alla fine del paragrafo 7 dell'elaborato del Documento di Piano DPA4 (Relazione tecnico illustrativa) il seguente testo a migliore specificazione di quanto detto:

"Le Aree consolidate extraurbane comprendono le limitate porzioni del territorio comunale esterne al nucleo abitato principale, dove sono insediate funzioni diverse da quelle prettamente agricole, ma inserite nel contesto rurale. Esse comprendono le seguenti aree: a. area per attività di ristorazione, localizzata lungo la Strada per Mortara; b. area per il tempo libero, localizzata lungo la Strada per Gambolò; c. area per impianto di trattamento rifiuti, localizzata lungo la Strada vicinale della Bellaria. Le Aree consolidate extraurbane corrispondono a circa l'1% del territorio comunale. Tutte le aree del territorio comunale devono essere realizzate in coerenza con la Rete Ecologica Regionale (RER), la Rete Ecologica Provinciale (REP) e la Rete Ecologica Comunale (REC), individuate nell'elaborato intitolato "PS07 - Tavola delle Reti ecologiche - Rete Ecologica Comunale - Rete Ecologica Provinciale - Rete Ecologica Regionale (scala 1:10000), e con le prescrizioni del PTCP vigente."

Nell'elaborato DPO2 del Documento di Piano del PGT vengono inserite le Aree di riqualificazione naturalistica del PTCP vigente che sono prescrittive (come le aree di elevato contenuto naturalistico e le emergenze naturalistiche).

5. Si aggiunge alla fine del paragrafo 9 dell'elaborato del Documento di Piano DPA4 (Relazione tecnico illustrativa) il seguente testo a migliore specificazione di quanto detto:

"In sostanza si evidenzia che il consumo di suolo è proporzionato alle esigenze di completamento dei tessuti, di miglioramento del verde (sistema del verde) e dell'infrastrutturazione (sistema della viabilità e della sosta), considerando in particolare che al fine della costruzione della futura nuova viabilità (ovvero al perfezionamento della mobilità comunale esistente) tutte le Aree di Trasformazione previste concorrono in modo equanime alla sua realizzazione e pertanto non esistono Aree di Trasformazione privilegiate rispetto ad altre per l'attuazione di questo obiettivo principale."

6. Si aggiunge alla fine dell'articolo 39, comma 1, delle Norme Tecniche d'Attuazione NTA di PGT, il seguente periodo a migliore specificazione di quanto detto

"Fino all'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi e alla stipula delle relative convenzioni all'interno delle Aree di Trasformazione è ammesso il mantenimento delle destinazioni e degli usi

esistenti, nonché, nel caso di edifici esistenti, i soli interventi di Manutenzione ordinaria e di Manutenzione straordinaria, di cui all'ARTICOLO 23."

7. Inoltre si aggiunge alla fine del paragrafo 5 dell'elaborato del Documento di Piano DPA4 (Relazione tecnico illustrativa) il seguente testo a migliore specificazione di quanto detto:

"Per quanto attiene più specificamente alla necessità di individuazione e sviluppo di uno schema di Rete Ecologica Comunale, nel rispetto degli indirizzi degli strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati, ovvero del Piano Territoriale Paesistico Regionale PTPR e del Piano Territoriale Regionale PTR, nonché del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTPC, si pone in rilievo che la stessa corrisponde all'insieme delle aree individuate come "Aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche", le quali sono individuate nell'elaborato DP08 del Documento di Piano e nell'Elaborato PR02 del Piano delle Regole a seguito delle analisi svolte nel quadro conoscitivo del territorio comunale ed anche in rapporto agli strumenti della pianificazione sovraordinata

Nell'elaborato grafico intitolato "PS07 - Tavola delle Reti ecologiche - Rete Ecologica Comunale - Rete Ecologica Provinciale - Rete Ecologica Regionale (scala 1:10000)" si provvede alla individuazione esplicita di cosa si intende per Rete Ecologica Comunale (REC) anche riferendosi alla già citata Delibera Regionale della fine del novembre del 2008." Per coerenza si aggiunge nuovo elaborato grafico intitolato "PS07 - Tavola delle Reti ecologiche - Rete Ecologica Comunale - Rete Ecologica Provinciale - Rete Ecologica Regionale (scala 1:10000)". Inoltre per coerenza nelle Norme Tecniche d'Attuazione NTA di PGT si inseriscono i seguenti testi integrativi:

alla fine dell'articolo 2, comma 3:

"h. PS07 - Tavola delle Reti ecologiche - Rete Ecologica Comunale - Rete Ecologica Provinciale - Rete Ecologica Regionale (scala 1:10000)"

alla fine dell'articolo 30, comma 1:

"La tutela e sviluppo del verde esistente devono essere realizzati anche in coerenza con la Rete Ecologica Regionale (RER), la Rete Ecologica Provinciale (REP) e la Rete Ecologica Comunale (REC), individuate nell'elaborato intitolato "PS07 - Tavola delle Reti ecologiche - Rete Ecologica Comunale - Rete Ecologica Provinciale - Rete Ecologica Regionale (scala 1:10000)"

alla fine dell'articolo 48, comma 1:

"Le Aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche costituiscono la Rete Ecologica Comunale in rapporto alla Rete Ecologica Provinciale e alla Rete Ecologica Regionale."

- A1. per quanto attiene al presunto mancato rispetto delle direttive impartite con Delibera di Giunta Regionale n. 6420/2007 pubblicata sul BURL 2° supplemento straordinario del 24 gennaio 2008 in materia d'informazioni si evidenzia che le osservazioni non possono trovare accoglimento in quanto:

il Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351, ha approvato gli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi;

la Giunta Regionale con proprio atto n. VIII/6420 del 27.12.2007, pubblicato sul BURL - 2° Supplemento Straordinario al n. 4 del 24 gennaio 2008 - ha proceduto alla definizione degli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1 dell'art. 4, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;

quest'ultimo provvedimento regionale, avente peraltro carattere di sperimentaltà anche alla luce delle modifiche da apportare al Decreto Legislativo 152/2006, stabilisce all'Art. 2, che i procedimenti di formazione e di approvazione di piani/programmi già avviati alla data di pubblicazione sul BURL della medesima deliberazione si concludono in conformità alle disposizioni in vigore al momento dell'avvio del procedimento stesso, ovvero secondo le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4 della legge regionale 12/05;

la Giunta Comunale con provvedimento n. 84 del 21.06.2007 ha dato avvio alla procedura di VAS del Documento di Piano del PGT;

il relativo avviso è stato pubblicato nelle forme di legge, ed in particolare sul BURL Serie Inserzioni e Concorsi n. 29 in data 18 luglio 2007, sul quotidiano La Provincia Pavese del 8 luglio 2007 nonché all'Albo Pretorio Comunale in data 5 luglio 2007;

la procedura di VAS del PGT di Tromello era pertanto soggetta alle disposizioni del 4° comma dell'art. 4 della Legge Regionale 12/2005 ed ha tenuto conto degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio Regionale con il provvedimento VIII/351/2007 sopra richiamato.

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 84 del 21.06.2007, ha stabilito le determinazioni procedurali e d'indirizzo operativo per la VAS del Documento di Piano del PGT;

Il processo di formazione del Documento di Piano e della sua contemporanea valutazione ambientale ha coinvolto tutti i soggetti, pubblici, privati e portatori di interessi diffusi mediante:

- in data 23 maggio 2008 Conferenza Valutazione Ambientale Strategica;
- in data 28 maggio 2008 incontro pubblico;
- in data 18 dicembre 2008 incontro con Associazioni Sportive, Associazioni Agricoltori, Enti Ecclesiastici e Associazioni Commercianti;
- in data 20 dicembre 2008 incontro con Tecnici, Imprese edili operanti sul territorio;
- in data 12 dicembre 2008 Prima sessione della Seconda Conferenza di valutazione;
- in data 16 gennaio 2009 Seconda sessione della Seconda e Conclusiva Conferenza di valutazione.

I dati sopra citati sono stati pubblicati e continuamente aggiornati sul sito Web del Comune di Tromello riportando la sintesi di ogni singola riunione.

La procedura di deposito e pubblicazione del Piano è stata completata con le seguenti scansioni:

- Albo Pretorio dal 27 gennaio 2009;
- Quotidiano locale in data 31 gennaio 2009 (La Provincia Pavese);
- BURL Serie Inserzioni e concorsi n. 6 in data 11 gennaio 2009;

in ultimo si evidenzia che il Comune era in obbligo, ai sensi della vigente Legge Regionale n.12 del 2005, di dotarsi del PGT entro 4 anni dalla legge e che tale obbligo viene rispettato.

- B1. L'attenzione mostrata dal Piano, nel suo scenario complessivo e nella correlata normativa, per quanto concerne sia la tutela degli elementi di sensibilità, sia la definizione di specifiche opportunità per la riqualificazione e miglioramento dei fattori di degrado locale, sia l'individuazione di interventi di ambientalizzazione delle scelte insediative e contenimento delle fonti di pressione, evidenzia un elevato grado di integrazione delle questioni ambientali all'interno del processo decisionale.
- B2. Il Capitolo 5 del Rapporto Ambientale, a cui si rimanda, ben esplicita la struttura assunta per la valutazione del grado di integrazione delle questioni ambientali all'interno del Piano, evidenziando dapprima gli aspetti di positività delle scelte proposte dal Documento di Piano e, in secondo luogo, stimando e valutando gli effetti problematici potenzialmente derivanti sia dalle previsioni insediative sia dall'articolato normativo. Per ogni obiettivo e azione correlata (materiale ed immateriale) è stata valutata la coerenza con un sistema di Criteri di compatibilità che, contestualizzato per la scala locale di riferimento, contempla in modo completo le componenti richiamate al punto f) dell'Allegato I citato: "la biodiversità, la popolazione, la salute umana".
- B3. A tal proposito si richiama quanto già espresso: "il confronto tra gli elaborati del Documento di Piano DPO3 e DPO8 evidenzia le alternative sviluppate per gli ambiti di trasformazione; si evidenzia che il consumo di suolo è proporzionato alle esigenze di completamento dei tessuti, di miglioramento del verde (sistema del verde) e dell'infrastrutturazione (sistema della viabilità e della sosta), considerando in particolare che al fine della costruzione della futura nuova viabilità (ovvero al perfezionamento della mobilità comunale esistente) tutte le Aree di Trasformazione previste concorrono in modo equanime alla sua realizzazione e pertanto non esistono Aree di Trasformazione privilegiate rispetto ad altre per l'attuazione di questo obiettivo principale".
- B4. Come indicato nel Rapporto Ambientale, il sistema di controllo proposto per il PGT è, invece, strettamente correlato alla verifica del grado prestazionale delle azioni previste dal Piano. Oltre a pochi ma significativi indicatori strettamente correlati alla verifica dello stato di attuazione degli insediamenti previsti e al loro recepimento delle incitazioni di compatibilizzazione suggerite dalla VAS, è stato inoltre definito un set per specifica tematica ambientale, in grado di controllare come e quanto le previsioni di Piano potranno indurre a modifiche dello stato attuale relativo. La definizione del dato allo stato attuale è rimandato all'attuazione del Piano di Monitoraggio, il quale nella sua fase di impostazione di dettaglio dovrà, come indicato, prevedere tavoli operativi di raccordo interistituzionale, anche al fine di una miglior taratura degli indicatori proposti. Tali momenti concorreranno poi alla definizione dello specifico SIT comunale.
- B5. Il Piano di Zonizzazione acustica è stato anche presentato in sede di Conferenza di Valutazione. Il Piano di Illuminazione è già vigente in Comune di Tromello.
- B6. L'evidenziazione degli aspetti positivi e negativi derivanti dall'attuazione dell'opera trova sede nella Valutazione di Impatto Ambientale e il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) che saranno previsti per l'opera .

OSS\_A4

**OSSERVAZIONE PERVENUTA IN DATA 1 APRILE 2009 (PROTOCOLLO N. 0003865) DA PARTE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE ARPA (OGGETTO: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TROMELLO, ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 26/01/2009)**

Descrizione sintetica:

L'osservazione pervenuta dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente ARPA, considerato che il solo Documento di Piano non consente delle considerazioni adeguate riguardo alla localizzazione dagli insediamenti produttivi e all'utilizzazione del suolo, fa riferimento in alcuni passaggi ad un contesto leggermente più ampio rispetto a quanto richiesto ad ARPA dall'articolo 13, comma 6, della LR n. 12 del 2005. Tale osservazione è suddivisa in diversi punti.

1. per quanto attiene alla prevista utilizzazione del suolo e agli ambiti di trasformazione si evidenzia che il presunto incremento di abitanti teorici generato dal documento di piano e dagli interventi attualmente in corso, così come quelli generati dal recupero delle aree residenziali consolidate, appare non giustificato; inoltre si sottolinea che la rinuncia al mantenimento di suolo libero deve essere legata a reali e concrete esigenze, essendo evidenti le criticità degli impatti ambientale negativi dovuti all'edificazione di nuovi lotti o all'ampliamento di aree residenziali; e si suggerisce di riconsiderare il numero e l'ampiezza degli ambiti di trasformazione residenziale in considerazione le reali e concrete necessità abitative;
2. inoltre, al fine di contenere il consumo di suolo e limitare l'espansione delle aree edificabili ai reali fabbisogni si ritiene fondamentale che siano individuati gli ambiti di trasformazione che dovranno essere prioritariamente realizzati nel prossima quinquennio;
3. si raccomanda di valutare attentamente la necessità e l'opportunità di realizzare gli ambiti ATR12, ATR13, ATR14, che sono staccate dal tessuto edificato e inoltre inserite in un corridoio primario della rete ecologica regionale;
4. per l'area ATR15 si ritiene che la contiguità tra residenziale e produttivo costituisca una criticità e incompatibilità biunivoca tra le due destinazioni d'uso;
5. per le aree ATR5, ATR6, ATR7, ATR8, ATR9, ATR10, ATR11, considerare le evidenti criticità legate alla vicinanza della tangenziale e della linea ferroviaria agli ambiti di trasformazione residenziali si raccomanda di effettuare la valutazione di clima acustico in fase di pianificazione attuativa (dunque precedentemente al permesso di costruire), al fine di garantire il rispetto dei limiti di zona ed un adeguato clima acustico agli eventuali futuri residenti;
6. si ritiene di grande importanza individuare e sviluppare uno schema di rete ecologica locale, nel rispetto degli indirizzi degli strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati (PTR e PTCP), e che la stessa sia individuata nel Piano dei Servizi;
7. si sottolinea l'importanza di ottemperare alle normative vigenti relative alla classificazione acustica (L 447/1995 e LR 13/2001), che costituiscono un indispensabile strumento di prevenzione per una corretta pianificazione, al fine della tutela dall'inquinamento acustico delle nuove aree di sviluppo urbanistico o per la verifica di compatibilità dei nuovi insediamenti o infrastrutture in aree già urbanizzate; pertanto si consiglia vivamente di accertare la presenza di tale importante strumento prima dell'approvazione finale del PGT, al fine di verificare la sostenibilità delle scelte pianificatorie attuali.

Infine alcuni punti riguardano specificamente la VAS, ovvero:

- B1. non è pervenuta comunicazione dell'attuazione del Piano di Zonizzazione acustica.
- B2. viene richiamata l'attenzione a quanto dovrebbe prevedere un Piano di Monitoraggio

Considerazioni:

1. Per quanto attiene agli obiettivi di sviluppo quantitativo del Documento di Piano è bene precisare che la Legge Regionale n.12 del 2005 e s.m.i. specifica espressamente il compito fondamentale del Documento di Piano, ovvero determinare "gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT; nella definizione di tali obiettivi il documento di piano tiene conto della riqualificazione del territorio, della minimizzazione del consumo del suolo in coerenza con l'utilizzazione ottimale delle risorse territoriali, ambientali ed energetiche, della definizione dell'assetto viabilistico e della mobilità, nonché della possibilità di utilizzazione e miglioramento dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale" (articolo 8, comma 2, lettera b). Tale ruolo del Documento di Piano è esplicitato anche nell'elaborato DPa1 del PGT alla pagina 3.

Inoltre l'articolo 8 della Legge Regionale n. 12 del 2005 è ulteriormente esplicitato ed approfondito nel capitolo 2 (Il Documento di Piano) delle "Modalità per la pianificazione comunale" (approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 8/1681 del 29 dicembre 2005 e pubblicata sul BURL 2 Supplemento Straordinario del 26 gennaio 2006), dove in particolare sottolinea esplicitamente che: "La caratteristica fondamentale del Documento di Piano è quella di possedere contemporaneamente una dimensione strategica, che si traduce nella definizione di una visione complessiva del territorio comunale e del suo sviluppo, ed una più direttamente operativa, contraddistinta dalla determinazione degli obiettivi specifici da attivare per le diverse destinazioni funzionali e dall'individuazione degli ambiti soggetti a trasformazione. Il Documento di Piano, pur riferendosi ad un arco temporale definito (validità quinquennale assegnata dalla Legge), che risponde ad un'esigenza di flessibilità legata alla necessità di fornire risposte tempestive al rapido evolversi delle dinamiche territoriali, proprio per l'essenza dello stesso deve contenere una visione strategica rivolta ad un orizzonte temporale di più ampio respiro." Tale ruolo del Documento di Piano è esplicitato anche nell'elaborato DPA1 del PGT alle successive pagine 5 e 9.

Pertanto la vigente legislazione regionale in materia di governo del territorio, proprio in riferimento agli obiettivi di sviluppo quantitativo, rivolge particolare importanza all'idea del Documento di Piano e alle sue linee strategiche (ovvero soprattutto alla riqualificazione del territorio, alla riduzione del consumo di suolo, alla definizione dell'assetto viabilistico, al miglioramento dei servizi), piuttosto che alla semplice verifica della quantità di abitanti teorici, che nella precedente normativa regionale costituiva l'unico elemento limitato di verifica delle politiche territoriali.

Partendo da queste premesse si evidenzia anche che il vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Tromello prevedeva 25 aree soggette a Piano di Lottizzazione a carattere prevalentemente residenziale per complessivi 26 ettari circa, dei quali circa 12 ettari in corso di realizzazione.

Il PGT adottato prevede invece la conferma dei circa 14 ettari di aree assoggettate a piano attuativo, riclassificando gli stessi come aree di trasformazione, e solo 6 ettari di nuove aree di trasformazione nuovi, per complessivi 20 ettari di aree di trasformazione di cui oltre i due terzi confermati dal PRG vigente.

Come già evidenziato nell'elaborato del Documento di Piano DPA4 (Relazione tecnico illustrativa) "per quanto attiene alla modifica delle aree esistenti (...) esse sono limitate dal punto di vista dell'espansione, tanto è che le nuove aree di trasformazione, definite dal presente PGT ammontano a poco meno di sei ettari. In altri termini rispetto al (...) territorio comunale solo lo 0,2% (il due per mille) viene definito come nuova area di trasformazione residenziale. Di fatto il PGT conferma le aree già azionate come soggette a lottizzazione e in corso di attuazione o non ancora attuate, che ammontano a 14 ettari, pari cioè allo 0,4% (il 4 per mille) dell'intero territorio comunale." Inoltre "gli ampliamenti dell'area potenzialmente edificabile, costituita dalle aree di trasformazione nuove, previste dal Piano di Governo del Territorio, sono individuate in continuità con le esistenti zone edificate e non compromettono né alterano aree di particolare pregio ambientale ed agronomico. Sono invece introdotte al fine di completare con coerenza la parte edificabile di Tromello." In conclusione "le Aree di Trasformazione comprendono le aree del territorio comunale, in stretto rapporto al centro abitato, con superfici libere e utilizzabili per il completamento e l'espansione del tessuto edilizio esistente e dei relativi servizi. Al loro interno è prevista la possibilità di modificazione dei suoli ai fini edificatori, contestualmente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e in particolare delle aree pubbliche per la viabilità e la sosta e delle aree a verde previste dal Piano di Governo del Territorio. (...) Esse (...) devono in particolare modo contribuire alla realizzazione della viabilità prevista dallo stesso Piano dei Servizi sulla base degli obiettivi e delle scelte definiti dal presente Documento di Piano." Quindi "è importante sottolineare che le Aree di Trasformazione a carattere residenziale sono state individuate al fine di ottenere determinati risultati in riferimento agli obiettivi di Piano di Governo del Territorio. In particolare si è cercato di evitare un eccessivo consumo di suolo localizzando le Aree di Trasformazione residenziali (...) in stretto rapporto con il centro edificato esistente e di ottemperare la sistemazione del sistema della viabilità e della sosta. Alla luce dei principi suddetti quindi non sono state prese in considerazione aree potenzialmente edificabili ma che non rispondessero a quanto stabilito e sopradescritto. (...) Inoltre (...) all'interno delle Aree di Trasformazione è sempre prevista una quota di verde privato minimo e una quantità di alberi, e anche di arbusti (...). Complessivamente, l'attuazione delle Aree di Trasformazione previste dal presente Piano di Governo del Territorio induce un aumento delle aree a verde e piantumate esistenti pari ad quasi 53.000 mq con almeno oltre 900 alberi ad alto fusto e altrettanti arbusti di nuovo impianto."

Alla luce di quanto già scritto nell'elaborato del Documento di Piano DPA4 (Relazione tecnico illustrativa) e sopra riportato si può quindi sostenere che, nel rispetto dell'articolo 8, comma 2, lettera b della Legge Regionale 12/2005 e s.m.i., nella definizione degli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT il Documento di Piano ha tenuto conto della riqualificazione del territorio, della minimizzazione del consumo del suolo, della definizione dell'assetto viabilistico e della mobilità, nonché del miglioramento dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale.

In sintesi si ribadisce che:

- il presunto incremento di abitanti teorici generato dal documento di piano e dagli interventi attualmente in corso, così come quelli generati dal recupero delle aree residenziali consolidate, è giustificato come previsione di lungo periodo sulla base dei criteri sovraesposti;

- il suolo delle Aree di Trasformazione comunque rimane libero fino alla presentazione dei piani attuativi i quali saranno predisposte sulla base delle esigenze abitative, rispettando quanto previsto dalle norme in termini di dotazione di servizi, e soprattutto delle infrastrutture (viabilità e parcheggi) e del verde;

- la prevista utilizzazione del suolo e la rinuncia al mantenimento di suolo libero è legata a reali e concrete esigenze, che sono quelle indicate espressamente dalla legge regionale n.12 del 2005 (riqualificazione del territorio, perfezionamento dell'assetto viabilistico e della mobilità, miglioramento dei servizi pubblici);

- gli ambiti di trasformazione sono stati scelti in base ai seguenti criteri esposti nella relazione e servono tutti alla costruzione del sistema della viabilità e della sosta e del verde, e quindi non si ritiene di dovere riconsiderare il numero e l'ampiezza degli stessi in quanto servono a soddisfare il raggiungimento dei suddetti obiettivi;

- gli impatti ambientali negativi dovuti all'edificazione di nuove lotti o all'ampliamento di aree residenziali sono stati considerati e risolti in modo opportuno e caso per caso (con le quote di verde e piantumazioni obbligatorie in ogni area, la sistemazione della viabilità e dei parcheggi, la distanza dalle infrastrutture viarie esistenti della Tangenziale e della Ferrovia), anche in ragione della Valutazione Ambientale Strategica e attraverso le sue prescrizioni nonché attraverso lo stesso PGT.

2. le considerazioni svolte nel precedente punto 1 evidenziano che il consumo di suolo è proporzionato alle esigenze di completamento dei tessuti, di miglioramento del verde (sistema del verde) e dell'infrastrutturazione (sistema della viabilità e della sosta), considerando in particolare che al fine della costruzione della futura nuova viabilità (ovvero al perfezionamento della mobilità comunale esistente) tutte le Aree di Trasformazione previste concorrono in modo equanime alla sua realizzazione e pertanto non esistono Aree di Trasformazione privilegiate rispetto ad altre per l'attuazione di questo obiettivo principale.
3. oltre a quanto sopraesposto, si evidenzia che le Aree di Trasformazione identificate con le sigle AT12, AT13, AT14, che sono staccate dal tessuto edificato e inoltre inserite in un corridoio primario della Rete Ecologica Regionale (RER, approfondita e sviluppata con Delibera Regionale della fine del novembre del 2008) corrispondono a piani attuativi già previsti dal precedente Piano Regolatore Generale PRG del 2001 approvato dalla Regione e dall'ultima Variante allo stesso approvata dal Comune) e confermati dal PGT, fermo restando che tale previsione ha, nel Piano di Governo del Territorio, la validità massima assegnata per legge al Documento di Piano (massimo cinque anni) e sono dunque soggetti a futura revisione;
4. oltre a quanto sopraesposto, si evidenzia che l'Area di Trasformazione identificata con la sigla AT15 è l'unica tra le Aree di Trasformazione previste con destinazione non residenziale, ma di tipo ricettivo, come espressamente evidenziato nelle Norme Tecniche d'Attuazione NTA di PGT (si veda Articolo 39, comma 2, che recita: "Nell'Area di Trasformazione "AT15" sono vietate le destinazioni d'uso (...) diverse dalle seguenti: le destinazioni d'uso commerciali di tipo "Ca"; tutte le destinazioni d'uso terziarie tranne quelle di tipo "Te" e "Tf"; destinazioni d'uso ricettive di tipo "Aa"; tutte le destinazioni d'uso per servizi tranne quelle di tipo "Fi");
5. oltre a quanto sopraesposto, si evidenzia che per le Aree di Trasformazione identificate con le sigle AT5, AT6, AT7, AT8, AT9, AT10, AT11, sono state considerate le criticità legate alla vicinanza della Tangenziale e della Ferrovia mantenendo gli stessi ad una distanza maggiore dalle infrastrutture (50 metri dalla Tangenziale e 35 metri dalla Ferrovia) e prescrivendo la realizzazione di fasce a verde, come espressamente riportato nell'elaborato del Documento di Piano DP09; inoltre le Norme Tecniche d'Attuazione NTA di PGT adottato, all'articolo 27, comm1 e 4, già prevedono esplicitamente che "Per ogni trasformazione territoriale si deve sempre perseguire l'obiettivo prioritario di miglioramento del tessuto urbanistico, edilizio ed ecologico, rispettando obbligatoriamente i seguenti requisiti minimi generali, suddivisi in: a. requisiti paesaggistici (...); b. requisiti urbanistici (...); c. requisiti edilizi (...); d. requisiti ecologici (...). Tali requisiti minimi generali devono risultare con evidenza nella documentazione allegata ai diversi strumenti urbanistici attuativi e ai vari titoli abilitativi (...). 4. Requisiti edilizi. Per qualsiasi trasformazione territoriale è prescritto il rispetto dei requisiti edilizi di seguito evidenziati, ovvero: (...) ai fini della prevenzione e risanamento dell'inquinamento acustico, per ogni edificio si deve conseguire la migliore compatibilità acustica con la zona in cui si trova, anche secondo quanto disposto dal Regolamento Edilizio vigente, nel rispetto della legislazione vigente in materia e in particolare sulla base di quanto stabilito per la Previsione di Impatto acustico e la Valutazione previsionale di Clima acustico dalla LR n.13/2001 e s.m.i. e dalla DGR n.8513/2002 e s.m.i., nonché specificamente dal Piano di Zonizzazione Acustica comunale;

6. per quanto attiene più specificamente alla necessità di individuazione e sviluppo di uno schema di Rete Ecologica Comunale, nel rispetto degli indirizzi degli strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati, ovvero del Piano Territoriale Paesistico Regionale PTPR e del Piano Territoriale Regionale PTR, nonché del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP, si pone in rilievo che la stessa corrisponde all'insieme delle aree individuate come "Aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche", le quali sono individuate nell'elaborato DPO8 del Documento di Piano e nell'Elaborato PRO2 del Piano delle Regole a seguito delle analisi svolte nel quadro conoscitivo del territorio comunale ed anche in rapporto agli strumenti della pianificazione sovraordinata; le Norme Tecniche d'Attuazione NTA di PGT adottato, al proprio articolo 48 che "le Aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche comprendono le parti del territorio comunale sottoposte a salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente rurale, con orientamento verso una progressiva rinaturalizzazione o a tutela del centro abitato di Tromello. Le Aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche (...) sono suddivise in: a. Aree di valore paesaggistico-ambientale extraurbane; b. Aree di valore paesaggistico-ambientale di rispetto dell'abitato"; sembra comunque opportuno inserire apposito elaborato grafico con individuazione esplicita di cosa si intende per Rete Ecologica Comunale (REC) anche riferendosi alla già citata Delibera Regionale della fine del novembre del 2008;
7. in ultimo si sottolinea che, condividendo l'importanza di ottemperare alle normative vigenti relative alla classificazione acustica (Legge 447/1995 e Legge Regionale 13/2001), quale strumento per una migliore pianificazione territoriale, si segnala che il Comune di Tromello si era già dotato di tale strumento in corrispondenza del precedente Piano Regolatore Generale; inoltre è stata elaborata un nuovo piano di Zonizzazione Acustica a supporto delle scelte del Piano di Governo del Territorio, al quale si fa riferimento anche nelle NTA di PGT (si veda articolo 27, comma 4, lettera a).

Proposta conclusiva:

#### RECEPITA PARZIALMENTE

1. **Si aggiunge all'inizio del paragrafo 4 dell'elaborato del Documento di Piano DPA4 (Relazione tecnico illustrativa) il seguente testo a migliore specificazione di quanto detto:**

**"Per quanto attiene agli obiettivi di sviluppo quantitativo del Documento di Piano è bene precisare che la Legge Regionale n.12 del 2005 e s.m.i. specifica espressamente il compito fondamentale del Documento di Piano, ovvero determinare "gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT; nella definizione di tali obiettivi il documento di piano tiene conto della riqualificazione del territorio, della minimizzazione del consumo del suolo in coerenza con l'utilizzazione ottimale delle risorse territoriali, ambientali ed energetiche, della definizione dell'assetto viabilistico e della mobilità, nonché della possibilità di utilizzazione e miglioramento dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale" (articolo 8, comma 2, lettera b).**

Inoltre l'articolo 8 della Legge Regionale n. 12 del 2005 è ulteriormente esplicitato ed approfondito nel capitolo 2 (Il Documento di Piano) delle "Modalità per la pianificazione comunale" (approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 8/1681 del 29 dicembre 2005 e pubblicata sul BURL 2 Supplemento Straordinario del 26 gennaio 2006), dove in particolare sottolinea esplicitamente che: "La caratteristica fondamentale del Documento di Piano è quella di possedere contemporaneamente una dimensione strategica, che si traduce nella definizione di una visione complessiva del territorio comunale e del suo sviluppo, ed una più direttamente operativa, contraddistinta dalla determinazione degli obiettivi specifici da attivare per le diverse destinazioni funzionali e dall'individuazione degli ambiti soggetti a trasformazione. Il Documento di Piano, pur riferendosi ad un arco temporale definito (validità quinquennale assegnata dalla Legge), che risponde ad un'esigenza di flessibilità legata alla necessità di fornire risposte tempestive al rapido evolversi delle dinamiche territoriali, proprio per l'essenza dello stesso deve contenere una visione strategica rivolta ad un orizzonte temporale di più ampio respiro."

Pertanto la vigente legislazione regionale in materia di governo del territorio, proprio in riferimento agli obiettivi di sviluppo quantitativo, rivolge particolare importanza all'idea del Documento di Piano e alle sue linee strategiche (ovvero soprattutto alla riqualificazione del territorio, alla riduzione del consumo di suolo, alla definizione dell'assetto viabilistico, al miglioramento dei servizi), piuttosto che alla semplice verifica della quantità di abitanti teorici, che nella precedente normativa regionale costituiva l'unico elemento limitato di verifica delle politiche territoriali.

Partendo da queste premesse si evidenzia anche che il vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Tromello prevedeva 25 aree soggette a Piano di Lottizzazione a carattere prevalentemente residenziale per complessivi 26 ettari circa, dei quali circa 12 ettari in corso di realizzazione.

Il PGT adottato prevede invece la conferma dei circa 14 ettari di aree assoggettate a piano attuativo, riclassificando gli stessi come aree di trasformazione, e solo 6 ettari di nuove aree di trasformazione

nuovi, per complessivi 20 ettari di aree di trasformazione di cui oltre i due terzi confermati dal PRG vigente.”

Inoltre si aggiunge alla fine del paragrafo 9 dell'elaborato del Documento di Piano DPA4 (Relazione tecnico illustrativa) il seguente testo a migliore specificazione di quanto detto:

“In conclusione si può quindi sostenere che, nel rispetto dell'articolo 8, comma 2, lettera b della Legge Regionale 12/2005 e s.m.i., nella definizione degli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT il Documento di Piano ha tenuto conto della riqualificazione del territorio, della minimizzazione del consumo del suolo, della definizione dell'assetto viabilistico e della mobilità, nonché del miglioramento dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale.

In sintesi si ribadisce che:

- il presunto incremento di abitanti teorici generato dal documento di piano e dagli interventi attualmente in corso, così come quelli generati dal recupero delle aree residenziali consolidate, è giustificato come previsione di lungo periodo sulla base dei criteri sovraesposti;

- il suolo delle Aree di Trasformazione comunque rimane libero fino alla presentazione dei piani attuativi i quali saranno predisposte sulla base delle esigenze abitative, rispettando quanto previsto dalle norme in termini di dotazione di servizi, e soprattutto delle infrastrutture (viabilità e parcheggi) e del verde;

- la prevista utilizzazione del suolo e la rinuncia al mantenimento di suolo libero è legata a reali e concrete esigenze, che sono quelle indicate espressamente dalla legge regionale n.12 del 2005 (riqualificazione del territorio, perfezionamento dell'assetto viabilistico e della mobilità, miglioramento dei servizi pubblici);

- gli ambiti di trasformazione sono stati scelti in base ai seguenti criteri esposti nella relazione e servono tutti alla costruzione del sistema della viabilità e della sosta e del verde, e quindi non si ritiene di dovere riconsiderare il numero e l'ampiezza degli stessi in quanto servono a soddisfare il raggiungimento dei suddetti obiettivi;

- gli impatti ambientali negativi dovuti alla edificazione di nuovi lotti o all'ampliamento di aree residenziali sono stati considerati e risolti in modo opportuno e caso per caso (con le quote di verde e piantumazioni obbligatorie in ogni area, la sistemazione della viabilità e dei parcheggi, la distanza dalle infrastrutture viarie esistenti della Tangenziale e della Ferrovia), anche in ragione della Valutazione Ambientale Strategica e attraverso le sue prescrizioni nonché attraverso lo stesso PGT.”

2. Inoltre si aggiunge alla fine del paragrafo 9 dell'elaborato del Documento di Piano DPA4 (Relazione tecnico illustrativa) il seguente testo a migliore specificazione di quanto detto:

“In sostanza si evidenzia che il consumo di suolo è proporzionato alle esigenze di completamento dei tessuti, di miglioramento del verde (sistema del verde) e dell'infrastrutturazione (sistema della viabilità e della sosta), considerando in particolare che al fine della costruzione della futura nuova viabilità (ovvero al perfezionamento della mobilità comunale esistente) tutte le Aree di Trasformazione previste concorrono in modo equanime alla sua realizzazione e pertanto non esistono Aree di Trasformazione privilegiate rispetto ad altre per l'attuazione di questo obiettivo principale.”

3. Inoltre si aggiunge alla fine del paragrafo 9 dell'elaborato del Documento di Piano DPA4 (Relazione tecnico illustrativa) il seguente testo a migliore specificazione di quanto detto:

“Oltre a quanto sopraesposto, si evidenzia che le Aree di Trasformazione identificate con le sigle AT12, AT13, AT14, che sono staccate dal tessuto edificato e inoltre inserite in un corridoio primario della Rete Ecologica Regionale (RER, approfondita e sviluppata con Delibera Regionale della fine del novembre del 2008) corrispondono a piani attuativi già previsti dal precedente Piano Regolatore Generale PRG del 2001 approvato dalla Regione e dall'ultima Variante allo stesso approvata dal Comune) e confermati dal PGT, fermo restando che tale previsione ha, nel Piano di Governo del Territorio, la validità massima assegnata per legge al Documento di Piano (massimo cinque anni) e sono dunque soggetti a futura revisione”

4. Inoltre si aggiunge alla fine del paragrafo 9 dell'elaborato del Documento di Piano DPA4 (Relazione tecnico illustrativa) il seguente testo a migliore specificazione di quanto detto:

“Altresì si evidenzia che l'Area di Trasformazione identificata con la sigla AT15 è l'unica tra le Aree di Trasformazione previste con destinazione non residenziale, ma di tipo ricettivo, come espressamente evidenziato nelle Norme Tecniche d'Attuazione NTA di PGT”

5. Inoltre si aggiunge alla fine del paragrafo 9 dell'elaborato del Documento di Piano DPA4 (Relazione tecnico illustrativa) il seguente testo a migliore specificazione di quanto detto:

“Infine si evidenzia che per le Aree di Trasformazione identificate con le sigle AT5, AT6, AT7, AT8, AT9, AT10, AT11, sono state considerate le criticità legate alla vicinanza della Tangenziale e della Ferrovia

mantenendo gli stessi ad una distanza maggiore dalle infrastrutture (50 metri dalla Tangenziale e 35 metri dalla Ferrovia) e prescrivendo la realizzazione di fasce a verde, come espressamente riportato nell'elaborato del Documento di Piano DP09; inoltre le Norme Tecniche d'Attuazione NTA di PGT adottato, all'articolo 27, comm1 e 4, già prevedono esplicitamente che "Per ogni trasformazione territoriale si deve sempre perseguire l'obiettivo prioritario di miglioramento del tessuto urbanistico, edilizio ed ecologico, rispettando obbligatoriamente i seguenti requisiti minimi generali, suddivisi in: a. requisiti paesaggistici (...); b. requisiti urbanistici (...); c. requisiti edilizi (...); d. requisiti ecologici (...). Tali requisiti minimi generali devono risultare con evidenza nella documentazione allegata ai diversi strumenti urbanistici attuativi e ai vari titoli abilitativi (...). 4. Requisiti edilizi. Per qualsiasi trasformazione territoriale è prescritto il rispetto dei requisiti edilizi di seguito evidenziati, ovvero: (...) ai fini della prevenzione e risanamento dell'inquinamento acustico, per ogni edificio si deve conseguire la migliore compatibilità acustica con la zona in cui si trova, anche secondo quanto disposto dal Regolamento Edilizio vigente, nel rispetto della legislazione vigente in materia e in particolare sulla base di quanto stabilito per la Previsione di Impatto acustico e la Valutazione previsionale di Clima acustico dalla LR n.13/2001 e s.m.i. e dalla DGR n.8513/2002 e s.m.i., nonché specificamente dal Piano di Zonizzazione Acustica comunale"

6. Inoltre si aggiunge alla fine del paragrafo 5 dell'elaborato del Documento di Piano DPA4 (Relazione tecnico illustrativa) il seguente testo a migliore specificazione di quanto detto:

"Per quanto attiene più specificamente alla necessità di individuazione e sviluppo di uno schema di Rete Ecologica Comunale, nel rispetto degli indirizzi degli strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati, ovvero del Piano Territoriale Paesistico Regionale PTPR e del Piano Territoriale Regionale PTR, nonché del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP, si pone in rilievo che la stessa corrisponde all'insieme delle aree individuate come "Aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche", le quali sono individuate nell'elaborato DP08 del Documento di Piano e nell'Elaborato PR02 del Piano delle Regole a seguito delle analisi svolte nel quadro conoscitivo del territorio comunale ed anche in rapporto agli strumenti della pianificazione sovraordinata

Nell'elaborato grafico intitolato "PS07 – Tavola delle Reti ecologiche – Rete Ecologica Comunale – Rete Ecologica Provinciale – Rete Ecologica Regionale (scala 1:10000)" si provvede alla individuazione esplicita di cosa si intende per Rete Ecologica Comunale (REC) anche riferendosi alla già citata Delibera Regionale della fine del novembre del 2008."

Per coerenza si aggiunge nuovo elaborato grafico intitolato "PS07 – Tavola delle Reti ecologiche – Rete Ecologica Comunale – Rete Ecologica Provinciale – Rete Ecologica Regionale (scala 1:10000)"

Per coerenza nelle Norme Tecniche d'Attuazione NTA di PGT si inseriscono i seguenti testi integrativi:

alla fine dell'articolo 2, comma 3:

"h. PS07 – Tavola delle Reti ecologiche – Rete Ecologica Comunale – Rete Ecologica Provinciale – Rete Ecologica Regionale (scala 1:10000)"

alla fine dell'articolo 30, comma 1:

"La tutela e sviluppo del verde esistente devono essere realizzati anche in coerenza con la Rete Ecologica Regionale (RER), la Rete Ecologica Provinciale (REP) e la Rete Ecologica Comunale (REC), individuate nell'elaborato intitolato "PS07 – Tavola delle Reti ecologiche – Rete Ecologica Comunale – Rete Ecologica Provinciale – Rete Ecologica Regionale (scala 1:10000)"

alla fine dell'articolo 48, comma 1:

"Le Aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche costituiscono la Rete Ecologica Comunale in rapporto alla Rete Ecologica Provinciale e alla Rete Ecologica Regionale."

7. Infine si aggiunge alla fine del paragrafo 3 dell'elaborato del Documento di Piano DPA4 (Relazione tecnico illustrativa) il seguente testo a migliore specificazione di quanto detto:

"A conclusione si sottolinea che, condividendo l'importanza di ottemperare alle normative vigenti relative alla classificazione acustica (Legge 447/1995 e Legge Regionale 13/2001), quale strumento per una migliore pianificazione territoriale, si segnala che il Comune di Tromello si era già dotato di tale strumento in corrispondenza del precedente Piano Regolatore Generale; inoltre è stata elaborata un nuovo piano di Zonizzazione Acustica a supporto delle scelte del Piano di Governo del Territorio"

- B1. si segnala che il Comune di Tromello si era già dotato di tale strumento in corrispondenza del precedente Piano Regolatore Generale; inoltre è stata elaborata un nuovo piano di Zonizzazione Acustica a supporto delle scelte del Piano di Governo del Territorio; Il Piano di Zonizzazione acustica è stato anche presentato in sede di Conferenza di Valutazione.

**B2.** Come indicato nel Rapporto Ambientale, il sistema di controllo proposto per il PGT è strettamente correlato alla verifica del grado prestazionale delle azioni previste dal Piano.

Oltre a pochi ma significativi indicatori strettamente correlati alla verifica dello stato di attuazione degli insediamenti previsti e al loro recepimento delle incitazioni di compatibilizzazione suggerite dalla VAS, è stato inoltre definito un set per specifica tematica ambientale, in grado di controllare come e quanto le previsioni di Piano potranno indurre a modifiche dello stato attuale relativo.

La definizione del dato allo stato attuale è rimandato all'attuazione del Piano di Monitoraggio, il quale nella sua fase di impostazione di dettaglio dovrà, come indicato, prevedere tavoli operativi di raccordo interistituzionale, anche al fine di una miglior taratura degli indicatori proposti.

Tali momenti concorreranno poi alla definizione dello specifico SIT comunale e a target specifici da raggiungere.

OSS\_B1

**OSSERVAZIONE PERVENUTA IN DATA 5 MARZO 2009 (PROTOCOLLO N. 0002641) DA PARTE DEL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO – LAVORI PUBBLICI (OGGETTO: OSSERVAZIONI A PGT ADOTTATO CON DELIBERA CC N.3 DEL 26 GENNAIO 2009)**

Descrizione sintetica:

Si osserva che: in attuazione di una convenzione preliminare di permuta terreni, stipulata nel mese di gennaio 2009, parte del terreno comunale del parco di via Aldo Moro (identificata in allegato) é stata ceduta a privati in cambio di terreno di proprietà privata utile per la realizzazione di un'isola di sollevamento della fognatura comunale, sulla base di progetto dell'Azienda Servizi Municipalizzati ASM Vigevano, già approvato; a seguito della suddetta convenzione di permuta, si ritiene necessario identificare correttamente l'area privata come "Area Verde Privata" o similare, in quanto non più di proprietà comunale, e l'area oggetto dell'intervento pubblico come "Area Verde Urbana".

Considerazioni:

Sulla base di quanto osservato si ritiene corretto rettificare il perimetro delle aree in oggetto, secondo quanto riportato nell'allegato cartografico all'osservazione. In particolare, alla luce della posizione delle stesse e dell'identificazione delle aree limitrofe, si ritiene opportuno classificare la porzione di area privata nella categoria "Area di valore paesaggistico e ambientale", di cui all'articolo 48 delle Norme Tecniche di Attuazione NTA del PGT, e la porzione di area pubblica nella categoria "Aree del Piano dei Servizi – Aree a Verde urbane", di cui all'articolo 40 delle Norme Tecniche di Attuazione NTA del PGT.

Proposta conclusiva:

**ACCOLTA**

Negli elaborati del Documento di Piano identificati come DP08 e DP09, nell'elaborato del Piano dei Servizi identificato come PS05, e negli elaborati del Piano delle Regole identificati come PR02 (nonché analogamente PR02bis) e PR03b, la porzione di area privata in oggetto viene modificata da "Aree del Piano dei Servizi – Aree a Verde urbane", di cui all'articolo 40 delle Norme Tecniche di Attuazione NTA del PGT, ad "Area di valore paesaggistico e ambientale", di cui all'articolo 48 delle Norme Tecniche di Attuazione NTA del PGT, mentre la porzione di area pubblica in oggetto viene modificata da "Area di valore paesaggistico e ambientale", di cui all'articolo 48 delle Norme Tecniche di Attuazione NTA del PGT, ad "Aree del Piano dei Servizi – Aree a Verde urbane", di cui all'articolo 40 delle Norme Tecniche di Attuazione NTA del PGT.

OSS\_B2

**OSSERVAZIONE PERVENUTA IN DATA 5 MARZO 2009 (PROTOCOLLO N. 0002670) DA PARTE DEL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO – LAVORI PUBBLICI (OGGETTO: OSSERVAZIONI A PGT ADOTTATO CON DELIBERA CC N.3 DEL 26 GENNAIO 2009)**

Descrizione sintetica:

Si osserva la necessità di cambiare la destinazione urbanistica del terreno comunale di Piazza Verlucca, identificato nell'allegato, il quale deve essere classificato interamente come "Aree per parcheggi pubblici", evitando la parziale identificazione come "Aree a Verde Urbane", considerando la prossima realizzazione sul terreno in oggetto di un parcheggio pubblico, il cui progetto è in avanzato stato di esecuzione prevede l'occupazione dell'intera area.

Considerazioni:

Sulla base di quanto osservato si ritiene corretto rettificare il perimetro delle aree in oggetto, secondo quanto riportato nell'allegato cartografico all'osservazione. In particolare si ritiene opportuno classificare l'intera area pubblica di Piazza Verlucca nella categoria "Aree del Piano dei Servizi – Aree per Parcheggi pubblici", di cui all'articolo 40 delle Norme Tecniche di Attuazione NTA del PGT.

Proposta conclusiva:

**ACCOLTA**

Negli elaborati del Documento di Piano identificati come DP08 e DP09, nell'elaborato del Piano dei Servizi identificato come PS05, e negli elaborati del Piano delle Regole identificati come PR02, PR03 e PR03b, la porzione di area pubblica in oggetto viene modificata da "Aree del Piano dei Servizi – Aree a Verde urbane", di cui all'articolo 40 delle Norme Tecniche di Attuazione NTA del PGT, ad "Aree del Piano dei Servizi – Aree per Parcheggi pubblici", di cui all'articolo 40 delle Norme Tecniche di Attuazione NTA del PGT.

OSS\_B3

**OSSERVAZIONE PERVENUTA IN DATA 6 MARZO 2009 (PROTOCOLLO N. 0002710) DA PARTE DEL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO – LAVORI PUBBLICI (OGGETTO: OSSERVAZIONI A PGT ADOTTATO CON DELIBERA CC N.3 DEL 26 GENNAIO 2009)**

Descrizione sintetica:

Si osserva che, considerando l'attuale mancanza per le provenienze dall'abitato sulla via per Mortara, in corrispondenza dell'innesto con la circonvallazione, della possibilità di svolta a sinistra in direzione dei centri di San Giorgio Lomellina, di Ottobiano e di Garlasco, si ritiene necessario eliminare la suddetta anomalia tramite la realizzazione di rotatoria, come già proposto all'Amministrazione Provinciale.

Considerazioni:

Sulla base di quanto osservato si ritiene corretto evidenziare sulle tavole del Documento di Piano una soluzione progettuale della rotatoria per l'intersezione in oggetto, già verificata preliminarmente con i competenti uffici del settore viabilità della Provincia di Pavia.

Proposta conclusiva:

**ACCOLTA**

**Negli elaborati del Documento di Piano identificati come DP08 e DP09, si evidenzia la soluzione a rotatoria già proposta ai competenti uffici del settore viabilità della Provincia di Pavia. Inoltre, per completezza, nell'elaborato del Documento di Piano DPA4 (Relazione tecnico illustrativa) si sostituisce:**

**il seguente testo: “ai fini della sistemazione dell'intersezione tra la viabilità comunale e quella di ordine superiore, ovvero tra i percorsi di penetrazione e la strada provinciale Tangenziale, attraverso un accordo da predisporre con la Provincia, si propone la soluzione a rotatoria dei due incroci, con la strada per Cernago e con la strada per Garlasco (il primo in corrispondenza di un'intersezione, oggi risolta a goccia, ma non ancora risolta in quanto a sicurezza della circolazione stradale; il secondo in funzione dell'area industriale o produttiva che, come già accennato si conferma nella sua localizzazione attuale, all'interno del percorso della Tangenziale stessa)”**,

**con il seguente testo: “ai fini della sistemazione dell'intersezione tra la viabilità comunale e quella di ordine superiore, ovvero tra i percorsi di penetrazione e la strada provinciale di circonvallazione, attraverso un accordo da predisporre con la Provincia, si propone la soluzione a rotatoria dei tre incroci, con la strada per Cernago, con la strada per Garlasco e con la strada per Mortara (il primo in corrispondenza di un'intersezione, oggi risolta a goccia, ma non ancora risolta in quanto a sicurezza della circolazione stradale; il secondo in funzione dell'area industriale o produttiva che, come già accennato si conferma nella sua localizzazione attuale, all'interno del percorso della circonvallazione stessa; il terzo con al fine di consentire tutte le svolte in corrispondenza dell'intersezione con la principale strada di penetrazione verso l'abitato, ovvero con la via per Mortara).**

OSS\_C1

**OSSERVAZIONE PERVENUTA IN DATA 5 FEBBRAIO 2009 (PROTOCOLLO N. 0001432) DA PARTE DEI PROPRIETARI CATTANEO GIUSEPPE E CATTANEO FRANCO (OGGETTO: RICHIESTA DI CAMBIO DI DESTINAZIONE URBANISTICA)**

Descrizione sintetica:

Si chiede che i terreni di proprietà, identificati catastalmente nel territorio comunale di Tromello al foglio 17, mappali 38, 39, 40 e 41, individuata nell'allegato, siano identificati come area residenziale analogamente alla confinante area.

Considerazioni:

L'area in oggetto, con una superficie di circa un ettaro, è già stata oggetto di istanza, con contenuti analoghi a quelli della presente osservazione, presentata al Comune in data 9 dicembre 2006 (protocollo comunale n.12797), come evidenziato nell'Elaborato DPO3 del Documento di Piano del PGT. Essa risulta localizzata lungo la Strada Provinciale per Ottobiano e staccata dall'area urbanizzata e urbanizzabile, come evidenziato nell'Elaborato DPO3 del Documento di Piano del PGT. Inoltre la stessa è utilizzata ai fini agricoli, a differenza delle aree limitrofe che sono edificate con fabbricati a destinazione residenziale, come evidenziato nell'Elaborato DPO6 del Documento di Piano del PGT.

Proposta conclusiva:

**NON ACCOLTA**

**Il non accoglimento dell'osservazione si propone in ragione del principale obiettivo di Piano di Governo del Territorio del Comune di Tromello, specificato nell'elaborato del Documento di Piano DPA4 (Relazione tecnico illustrativa), il quale recita: "al fine del contenimento del consumo del suolo e riduzione della pressione insediativi sugli spazi legati alle attività agricole, sono previste variazioni non sostanziali del centro edificato ed edificabile attuale, aumentando le possibilità edificatorie all'interno del centro edificato esistente, mantenendo le nuove edificazioni entro il margine del centro abitato, e garantendo all'esterno di essi le possibilità di recupero dei nuclei cascinali individuati.**

**Pertanto, al pari di altre aree che si trovano nelle stesse condizioni dei terreni in oggetto, caratterizzati dall'essere distanti dall'area urbanizzata e urbanizzabile già prevista dal precedente PRG e dall'essere ancora ineditati, si mantiene l'attuale destinazione agricola per i mappali considerati, riconfermando la classificazione degli stessi come "Aree destinate all'agricoltura", di cui all'articolo 47 delle Norme Tecniche di Attuazione NTA del PGT.**

OSS\_C2

**OSSERVAZIONE PERVENUTA IN DATA 4 MARZO 2009 (PROTOCOLLO N. 0002574) DA PARTE DI MASSIMO BALA (OGGETTO: OSSERVAZIONI ALLE NTA DEL PGT IN FASE DI ELABORAZIONE)**

Descrizione sintetica:

Si osserva quanto segue:

1. per quanto attiene all'articolo 39, con riguardo all'altezza massima dei fabbricati edificabili nell'area identificata con la sigla AT15, si ritiene che, intendendosi dare con l'altezza di 9,50 metri la possibilità di edificare tre piani fuori terra, tale misura sia troppo esigua e vada riconsiderata, anche in previsione della possibilità, ammessa nell'area in esame, di realizzare edifici di carattere pubblico; questi infatti hanno la necessità di avere un intradosso dei piani maggiore rispetto al residenziale (facendo un rapido calcolo, per un piano terra h. 3,50 + 0,40 m di soletta e per i restanti due piani un'altezza di h. 3,00 + 0,40 m di soletta, sommiamo già all'intradosso dell'ultimo solaio un'altezza di 10,30 metri, alla quale va aggiunta l'ultima soletta e la falda del tetto con la sua pendenza e la sua larghezza, due caratteristiche variabili);
2. con riferimento all'area AT15 si rileva un'inesattezza grafica, in quanto è inserita all'interno del retino, anche la strada esistente che si trova a sud parallela al lato lungo dell'area stessa; al fine di evitare spiacevoli complicazioni si ritiene sia opportuno aggiornare le tavole;
3. si propone di rappresentare attraverso delle schede riepilogative i parametri urbanistici relativi a ogni singolo azionamento in modo da rendere la consultazione più semplice.

Considerazioni:

1. si evidenzia che alla luce di quanto fissato dal Regolamento locale di igiene tipo della Regione Lombardia (di cui alla DGR del 25 luglio 1989) l'altezza minima netta media interna degli spazi di abitazione è pari a 2,70 metri (pagina X), quella degli edifici a carattere ricettivo è anch'essa di 2,70 metri (pagine XXI, XXII e XXIV) e inoltre quella delle case di cura risulta fissata anch'essa a 2,70 metri (ai sensi del Decreto Ministeriale del 5 agosto 1977); quindi si può ipotizzare la seguente progressione: piano terra h. 2,70 + 0,40 m di soletta; piano primo h. 2,70 + 0,40 m di soletta; piano secondo h. 2,70 + 0,30 m di ultimo soffitto; pari a complessivi 9,10 metri a cui si possono aggiungere ulteriori 1,30 metri per il tetto inclinato per un totale di 10,50 metri all'estradosso, corrispondente all'altezza fissata dal precedente PRG maggiorata di 50cm;
2. si ribadisce che, come esplicitato dall'articolo 32, comma 3, delle Norme Tecniche d'Attuazione NTA di PGT, gli strumenti urbanistici attuativi devono comunque sempre prevedere "la definizione univoca del perimetro e dell'area di intervento, da precisare anche a seguito di rilevazioni cartografiche aggiornate, dell'effettiva situazione fisica e morfologica dei luoghi, delle risultanze catastali e dei confini, eventualmente definendo i subcomparti necessari alla loro attuazione"; ciononostante si suggerisce la rettifica del perimetro dell'area identificata come AT15 stralciando la strada di altra proprietà;
3. si specifica che le Norme Tecniche d'Attuazione NTA del PGT costituiscono normativa di dettaglio per gli aspetti urbanistici ed edilizi del territorio comunale; pertanto le stesse prediligono la "repetitio" piuttosto che la "variazio" delle cose dette: ciò significa che quanto contenuto nel Capo II e nel Capo III del Titolo I delle NTA di PGT è bene che sia univocamente descritto lì e non ripetuto con variazioni altrove al fine di evitare difformità interpretative sui termini e sulle formule usate; ciononostante, a solo titolo di semplicità consultativa, è possibile elaborare una tabella riassuntiva delle distanze anche se la stessa rimanderà comunque alle citate definizioni delle NTA.

Proposta conclusiva:

**ACCOLTA**

**Per quanto attiene all'articolo 39, comma 5, lettera b, delle Norme Tecniche d'Attuazione NTA di PGT si modifica l'altezza da 9,50 a 10,50 metri; per analogia si modificano anche i seguenti commi delle stese NTA di PGT: all'articolo 40, comma 5, lettera b, si modifica l'altezza da 9,50 a 10,50 metri; all'articolo 44, comma 5, lettera b, al primo punto si modifica l'altezza da 6,50 a 7,50 metri e al secondo punto si modifica l'altezza da 9,50 a 10,50 metri; all'articolo 45, comma 5, lettera b, si modifica l'altezza da 10,00 a 10,50 metri.**

**Per quanto attiene al perimetro dell'area di Trasformazione identificata con la sigla AT15 si corregge lo stesso negli elaborati del Documento di Piano identificati come DP08 e DP09, e negli elaborati del Piano delle Regole identificati come PR02, PR03 e PR03b.**

**Per quanto attiene al stesura della tabella sinottica delle distanze la stessa sarà stesa in concordanza con l'Ufficio Tecnico comunale fermo restando il rimando alle disposizioni di cui al Titolo I, Capo III, delle Norme Tecniche d'Attuazione NTA di PGT.**

OSS\_C3

**OSSERVAZIONE PERVENUTA IN DATA 19 MARZO 2009 (PROTOCOLLO N. 0003326) DA PARTE DI GIANCARLA ZAMBOLIN E GIUSEPPINA CATTANEO (OGGETTO: ADEGUAMENTO ALLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005 N. 12 - LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO - VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE)**

Descrizione sintetica:

Si chiede che sul terreno di proprietà, identificato catastalmente al foglio 21, mappali 62, azionato dal PRG nella zona E1 agricola normale (all'interno della quale non viene consentito un adeguamento igienico-tecnologico ai fini residenziali) e individuato dal PGT adottato come area agricola, sia ammessa la possibilità di erigere una struttura chiusa tipo box o in alternativa una tettoia parzialmente chiusa per ricovero attrezzature ed eventuali autovetture nella misura prevista dall'adeguamento alla LR12/05.

Considerazioni:

Si evidenzia che per l'area in oggetto, classificata tra le "Aree destinate all'agricoltura", la normativa di riferimento è esplicitata dalla Norme Tecniche di Attuazione NTA di PGT, e in particolare dall'articolo 47 delle stesse, sulla base di quanto stabilito e prescritto dall'articolo 59 e seguenti della Legge Regionale n.12 del 2005 e s.m.i.

Tale articolo precisa che stabilisce che nelle aree destinate all'agricoltura "sono ammesse esclusivamente le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli" (articolo 59, comma 1, LR12/05 e s.m.i.); e inoltre che "la costruzione di nuovi edifici residenziali è ammessa qualora le esigenze abitative non possano essere soddisfatte attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente" (articolo 59, comma 2, LR12/05 e s.m.i.).

La stessa Legge Regionale n.12 del 2005 e s.m.i. precisa al suo articolo 61, comma 1, la norma di prevalenza, ovvero che "le disposizioni degli articoli 59 e 60 sono immediatamente prevalenti sulle norme e sulle previsioni del PGT e dei regolamenti edilizi e di igiene comunali che risultino in contrasto con le stesse".

Proposta conclusiva:

**NON ACCOLTA**

**Il Piano di Governo del Territorio PGT non può derogare a quanto disposto per le destinazioni d'uso degli edifici dagli articoli 59 e 60 della Legge Regionale n.12 del 2005 e s.m.i., come espressamente specificato dall'articolo 61, comma 1, della stessa Legge Regionale.**

OSS\_C4

**OSSERVAZIONE PERVENUTA IN DATA 25 MARZO 2009 (PROTOCOLLO N. 0003535) DA PARTE DI MARIANGELA BRANCA (OGGETTO: OSSERVAZIONI AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TROMELLO ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 IN DATA 26 GENNAIO 2009)**

Descrizione sintetica:

Si rileva che l'area di proprietà, identificata catastalmente al foglio 17, mappale 852, con una superficie pari a 3.103 metri quadrati, la quale si dichiara utile nell'ambito dell'attività agricola, risulta già azionata dal PRG come area per spazi pubblici a parco, gioco e sport, parco urbano, e viene identificata dal PGT adottato come area per servizi, prevedendo la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio senza motivazione e senza che sia indicata la somma dell'indennizzo dovuto.

Si chiede quindi che:

1. l'area in questione sia identificata dal PGT come zona agricola E1 agricola normale;
2. in subordine si propone di attribuire all'area un indice edificatorio residenziale da utilizzare su altra area edificabile, mediante l'istituto del trasferimento volumetrico in applicazione del principio della perequazione, alla luce del quale, nel momento in cui tale indice verrà utilizzato, l'area vincolata a parcheggio pubblico verrà automaticamente e gratuitamente ceduta all'Amministrazione; ciò consentirà l'acquisizione al Comune dell'area senza i gravosi oneri di indennizzo, dovuti sia a titolo di reiterazione del vincolo, sia a titolo di esproprio, anche in applicazione dell'articolo 17 della l.r. 3/2009, che riconosce l'edificabilità legale delle aree anche se destinate a servizi.

Considerazioni:

Si valuta l'osservazione pertinente e, considerato che il Piano dei Servizi non prevede l'acquisizione dell'area in oggetto, si propone l'accoglimento della richiesta di classificazione della stessa come area di tipo agricolo e quindi, analogamente a quelle vicine classificate, come "Area di valore paesaggistico-ambientale di rispetto dell'abitato", anche al fine di non introdurre la perequazione nel territorio comunale di Tromello per il solo caso in esame.

Proposta conclusiva:

**ACCOLTA**

**Nell'elaborato del Documento di Piano identificato come DP08 e negli elaborati del Piano delle Regole identificati come PR02 e PR03b, l'area in oggetto viene modificata da "Aree del Piano dei Servizi", di cui all'articolo 40 delle Norme Tecniche di Attuazione NTA del PGT, ad "Aree di valore paesaggistico-ambientale di rispetto dell'abitato", di cui all'articolo 48 delle Norme Tecniche di Attuazione NTA del PGT.**

OSS\_C5

**OSSERVAZIONE PERVENUTA IN DATA 25 MARZO 2009 (PROTOCOLLO N. 0003551) DA PARTE DELLE SORELLE PAOLINA E MARIA CATERINA NAI OLEARI (OGGETTO: OSSERVAZIONE)**

Descrizione sintetica:

Si chiede che l'area di proprietà, identificata catastalmente al foglio 19, mappale 1645, sia identificato come area a verde, regolamentata dall'articolo 30 delle NTA, in quanto già utilizzato come verde privato.

Considerazioni:

Si ritiene corretta, anche data la vicinanza con la ferrovia, l'identificazione dell'area come "Aree di valore paesaggistico-ambientale di rispetto dell'abitato", di cui all'articolo 48 delle Norme Tecniche di Attuazione NTA del PGT.

Proposta conclusiva:

**ACCOLTA**

Nell'elaborato del Documento di Piano identificati come DP08 e negli elaborati del Piano delle Regole identificati come PR02 e PR03b l'area in oggetto viene identificata come "Aree di valore paesaggistico-ambientale di rispetto dell'abitato", di cui all'articolo 48 delle Norme Tecniche di Attuazione NTA del PGT.

OSS\_C6

**OSSERVAZIONE PERVENUTA IN DATA 27 MARZO 2009 (PROTOCOLLO N. 0003694) DA PARTE DEI SOGGETTI PROPRIETARI (OGGETTO: OSSERVAZIONI A PGT)**

Descrizione sintetica:

Si chiede che l'area di proprietà, identificata catastalmente al foglio 18, vari mappali, le cui porzioni fanno parte della superficie denominata via Verdi, attualmente di proprietà privata, sia evidenziata nelle Tavole di PGT con apposito retino quale via privata di utilizzo esclusivo.

Considerazioni:

Si evidenzia che l'area in oggetto è utilizzata quale strada per il transito dei veicoli; inoltre si sottolinea che l'area risulta classificata come "Aree per la viabilità esistente", di cui all'articolo 41, comma 1, delle Norme Tecniche d'Attuazione NTA di PGT, ovvero è definita all'interno delle seguenti aree: "Le Aree per la viabilità esistente comprendono gli spazi destinati alle strade, inclusi i relativi elementi compositivi della piattaforma stradale, dei marciapiedi, dei percorsi ciclopedonali, delle aiuole spartitraffico". Si ritiene pertanto che la classificazione dell'area in oggetto sia corretta, non specificandosi nelle NTA di PGT come caratteristica delle "Aree per la viabilità esistente" il regime proprietario (pubblico o privato) dell'area ma viceversa l'uso dell'area.

Proposta conclusiva:

**NON ACCOLTA**

**Si propone di mantenere l'area classificata come "Aree per la viabilità esistente", di cui all'articolo 41, comma 1, delle Norme Tecniche d'Attuazione NTA di PGT, in quanto la destinazione e l'uso dell'area medesima risultano coerenti con la definizione data dalla norma citata.**

## RETTIFICHE E SPECIFICAZIONI

### **Modifiche non sostanziali di rettifica e specificazione degli elaborati grafici e scritti e delle Norme Tecniche d'Attuazione e correzione di errori materiali sul Piano di Governo del Territorio PGT adottato.**

#### Considerazioni:

Accertato che nel periodo di deposito del PGT adottato sono state rilevate alcune inesattezze o incompletezze degli atti del Piano di Governo del Territorio è emersa l'esigenza di provvedere alla loro rettifica. In particolare si evidenzia che è necessario effettuare le seguenti operazioni, ovvero apportare modifiche alle tavole allegate al PGT, al fine di:

1. individuare correttamente i corsi d'acqua della Roggia Arcimbolda e Cavo Brielli;
2. perimetrare correttamente le aree recentemente acquisite dal Comune di Tromello da parte del demanio;
3. evidenziare l'ubicazione delle "Chiuse" sul Torrente Terdoppio;
4. ridurre la fascia di rispetto del pozzo ad uso acquedottistico a servizio del Comune di Tromello come da parere favorevole della Provincia di Pavia, emanato in data 1 aprile 2009 e assunto al protocollo generale in data 2 aprile 2009;
5. inserire la fascia di rispetto relativa all'elettrodotto Trino-Lacchiarella come da richiesta sottoscritta da Terna spa e assunta al protocollo generale in data 25 febbraio 2009 e rubricata al n. 2246;
6. perimetrare correttamente le Aree di Trasformazione regolamentate dall'articolo 39 delle NTA e distinguendo le aree residenziali da quelle di altra tipologia, inserendo altresì opportuna legenda;
7. adeguare il perimetro della proprietà e dell'attività della Ditta Evergreen srl all'atto autorizzativo Provinciale n. 51 del 2006, modificando anche il comma 2 dell'art. 46 delle NTA di PGT;
8. stralciare la tavola PRO1 bis - Piano delle Regole - carta utilizzo dei suoli ai fini dello spargimento di fanghi e reflui zootecnici territorio comunale - in quanto in data 7 febbraio 2009 (prot. 1512 atti comunali) è pervenuto il rapporto sulle attività di ricerca per il recupero dei rifiuti a fini agronomici in Provincia di Pavia predisposto dall'Amministrazione Provinciale di Pavia in collaborazione con l'Agenzia Regionale Protezione Ambiente, l'Università di Milano e l'Ente Nazionale Risi (Allegato a tale studio è stata predisposta una specifica cartografia del territorio provinciale con vincoli puntuali sull'impiego dei rifiuti nella pratica agronomica recependo tutta la normativa vigente in materia);
9. modificare nelle Norme Tecniche d'Attuazione NTA di PGT i seguenti articoli:  
l'articolo 7, comma 4, in modo che l'altezza massima dei fabbricati minori sia di uno, ottanta (1,80) metri;  
l'articolo 9, comma 3, in modo di consentire la realizzazione a confine dei fabbricati accessori con altezza non superiore a due (2,00) metri;  
l'articolo 29, comma 2, al fine di precisare le modalità di realizzazione delle recinzioni quanto le stesse interessino le aree della viabilità e della sosta;  
l'articolo 47, comma 5 - Aree destinate all'agricoltura -distinguendo i limiti d'altezza delle abitazioni, capannoni, stalle e silos;
10. predisporre tavole del territorio in scala 1:5000 in sostituzione della tavola PRO2 - Piano delle Regole - tavola delle aree del piano delle regole - territorio comunale, al fine di facilitare il rilascio di destinazioni urbanistiche;

#### Proposta conclusiva:

**Si propone di apportare le seguenti modifiche non sostanziali di rettifica e specificazione degli elaborati grafici e scritti e delle Norme Tecniche d'Attuazione e correzione di errori materiali sul PGT adottato:**

1. sono individuati correttamente i corsi d'acqua della Roggia Arcimbolda e Cavo Brielli nell'elaborato del Documento di Piano identificato come DP09, nell'elaborato Piano delle Regole identificato come PR03, e nell'elaborato del Piano dei Servizi identificato come PS05;
2. sono individuate correttamente le aree recentemente acquisite dal Comune di Tromello da parte del demanio nell'elaborato del Documento di Piano identificato come DP08, nell'elaborato Piano delle Regole identificato come PR02, e nell'elaborato del Piano dei Servizi identificato come PS05;

3. è individuata correttamente l'ubicazione delle "Chiuse" sul Torrente Terdoppio nell'elaborato del Documento di Piano identificato come DP02;
4. è ridotta la fascia di rispetto del pozzo ad uso acquedottistico a servizio del Comune di Tromello negli elaborati del Documento di Piano identificati come DP02, DP08 e DP09, negli elaborati Piano delle Regole identificato come PR02 e PR03, nell'elaborato del Piano dei Servizi identificato come PS05; inoltre nelle Norme Tecniche d'Attuazione NTA di PGT sono eliminate i testi corrispondenti a: articolo 19, commi 3, 4 (parte) e 5; articolo 53, comma 1, lettera d e comma 2, lettera d;
5. è inserita la fascia di rispetto relativa all'elettrodotto Trino-Lacchiarella in tutti gli elaborati grafici del Documento di Piano (DP01, DP02, DP03, DP04, DP05, DP06, DP07, DP08), nell'elaborato del Piano delle Regole individuato come PR02 e nell'elaborato del Piano dei Servizi individuato come PS07; l'articolo 15, comma 2, è modificato con il seguente testo: "Il presente Piano di Governo del Territorio individua nei propri elaborati la fascia di fattibilità dell'elettrodotto di progetto Trino - Lacchiarella, come stabilita nel relativo Protocollo d'Intesa."
6. sono perimetrare correttamente le Aree di Trasformazione regolamentate dall'articolo 39 delle NTA, negli elaborati del Documento di Piano identificati come DP08 e DP09, negli elaborati Piano delle Regole identificato come PR02 e PR03; inoltre sono distinte in legenda delle suddette tavole le aree di trasformazione residenziali da quelle non residenziali;
7. è adeguato il perimetro della proprietà e dell'attività della Ditta Evergreen srl all'atto autorizzativo Provinciale n. 51 del 2006, nell'elaborato del Documento di Piano identificato come DP08 e negli elaborati del Piano delle Regole identificati come PR01 e PR02; inoltre nelle Norme Tecniche d'Attuazione NTA di PGT è modificato il testo dell'articolo 46, comma 2, come segue: "Nelle Aree consolidate extraurbane sono vietate le destinazioni d'uso, come definite nell'ARTICOLO 34, diverse da quelle esistenti e già approvate all'interno delle diverse aree tempo per tempo. Nelle Aree consolidate extraurbane sono sempre ammesse le opere di urbanizzazione primaria di cui nell'ARTICOLO 28, comma 2."
8. viene stralciata l'elaborato del Piano delle Regole identificato come PR01 bis - carta utilizzo dei suoli ai fini dello spargimento di fanghi e reflui zootecnici territorio comunale; inoltre nelle Norme Tecniche d'Attuazione NTA di PGT è eliminata la voce corrispondente all'articolo 2, comma 4, lettera d;
9. viene modificato l'articolo 7, comma 4, delle NTA di PGT in modo che l'altezza massima dei fabbricati minori sia di 1,80 metri, modificando il testo come segue: "Il fabbricato minore è qualunque edificio autonomo composto da superficie esclusa, con altezza dell'edificio, come definita dall'ARTICOLO 8, non superiore a 1,80m (uno,ottanta metri), con l'esclusione degli spazi destinati al ricovero dei veicoli, di cui all'ARTICOLO 5, comma 5";  
viene modificato l'articolo 9, comma 3, lettera b, in modo di consentire la realizzazione a confine dei fabbricati accessori con altezza non superiore a due (2,00) metri modificando il testo come segue: "b. nel caso l'intervento riguardi un fabbricato accessorio la distanza dell'edificio dal confine non può essere inferiore a 3,00m (tre metri), fermo restando la possibilità di realizzazione a confine, senza necessità di accordo tra privati confinanti, nel caso l'altezza del fabbricato accessorio non sia superiore a 2,00m (due metri)";  
viene aggiunto all'articolo 29, comma 2, delle NTA il seguente testo al fine di precisare le modalità di realizzazione delle recinzioni quanto le stese interessino le aree della viabilità e della sosta: "Nel caso di rifacimento o realizzazione di recinzioni le stesse dovranno essere arretrate rispetto alle aree pubbliche per viabilità e sosta individuate negli elaborati del presente Piano di Governo del Territorio."
- viene modificato l'articolo 47, comma 5, lettera b, delle NTA distinguendo i limiti d'altezza delle abitazioni, capannoni, stalle e silos, con il seguente testo sostitutivo: "b. altezza dell'edificio massima: H = H esistente oppure 8,50 m per per ogni edificio residenziale, 10,00 m per ogni edificio produttivo, 18,00 m nel caso di serbatoi, silos allo stretto servizio delle attività agricole";
10. vengono predisposte tavole del territorio in scala 1:5000 in sostituzione della tavola PR02 del Piano delle Regole, al fine di facilitare il rilascio di destinazioni urbanistiche. In particolare si producono i seguenti elaborati: "PRO2a - Tavola delle aree del piano delle regole - Territorio comunale - Settore orientale (scala 1:5000)" e "PRO2b - Tavola delle aree del piano delle regole - Territorio comunale - Settore occidentale (scala 1:5000)"; inoltre, per coerenza, al testo della articolo 2, comma 4, delle Norme Tecniche d'Attuazione NTA di PGT, si aggiungono le seguenti voci:
  - e. PR02a - Tavola delle aree del piano delle regole - Territorio comunale - Settore orientale (scala 1:5000)
  - f. PR02b - Tavola delle aree del piano delle regole - Territorio comunale - Settore occidentale (scala 1:5000)

inoltre si aggiornano i riferimenti nelle seguenti parti delle Norme Tecniche d'Attuazione NTA di PGT, ovvero:

all'articolo 46, comma 1, con il seguente testo: "Le Aree consolidate extraurbane sono individuate nell'elaborato "PR02a - Tavola delle aree del piano delle regole - Territorio comunale - Settore orientale (scala 1:5000)" e nell'elaborato "PR02b - Tavola delle aree del piano delle regole - Territorio comunale - Settore occidentale (scala 1:5000) con apposito retino in base al seguente elenco:";

all'articolo 47, comma1, con il seguente testo: " Le Aree destinate all'agricoltura sono individuate nell'elaborato "PR02a - Tavola delle aree del piano delle regole - Territorio comunale - Settore orientale (scala 1:5000)" e nell'elaborato "PR02b - Tavola delle aree del piano delle regole - Territorio comunale - Settore occidentale (scala 1:5000) con retino bianco.";

all'articolo 48, comma1, con il seguente testo: "Le Aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche sono individuate nell'elaborato"PR02a - Tavola delle aree del piano delle regole - Territorio comunale - Settore orientale (scala 1:5000)" e nell'elaborato "PR02b - Tavola delle aree del piano delle regole - Territorio comunale - Settore occidentale (scala 1:5000) con apposito retino e sono suddivise in:";

all'articolo 49, comma1, con il seguente testo: "Le Aree non soggette a trasformazione urbanistica sono individuate nell'elaborato"PR02a - Tavola delle aree del piano delle regole - Territorio comunale - Settore orientale (scala 1:5000)" e nell'elaborato "PR02b - Tavola delle aree del piano delle regole - Territorio comunale - Settore occidentale (scala 1:5000) con apposito retino."

Si elimina l'elaborato PR02 - Tavola delle aree del piano delle regole - Territorio comunale (scala 1:10000), che risulta sostituita dalle precedenti in scala di maggior dettaglio, e si aggiornano i riferimenti normativi alla stessa